Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 28 del 4 febbraio 1949

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 febbraio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949, n. 12.

Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949, n. 12.

Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324 e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali 21 dicembre 1927, n. 1413 e 16 gennaio 1934, n. 2024 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle « *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato* » e alle « *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* », nei testi allegati al presente decreto (allegato *A* viaggiatori e allegato *B* bagagli) e vistati dal Ministro proponente.

Art. 2.

I prezzi contenuti negli allegati di cui all'art. 1 sono comprensivi delle tasse erariali, delle tasse di bollo, delle tasse addizionali e degli aumenti percentuali in vigore sui prezzi di trasporto dei viaggiatori e bagagli sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

La tariffa di corsa semplice n. 5 prevista nelle *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose* nonchè in qualsiasi altra concessione o disposizione, è sostituita con la tariffa n. 4; fanno eccezione la Concessione speciale *A* (Trasporti per conto del Capo dello Stato e della sua Casa), la Concessione speciale *C* (Impiegati dello Stato) e la Concessione speciale XVII (Mutilati e Invalidi di guerra), per le quali continua ad applicarsi la tariffa n. 5.

Alla concessione speciale *E* (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra Associazione nazionale Famiglie dei caduti in guerra Associazione nazionale combattenti Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra Istituto nazionale del Nastro Azzurro) è applicabile la tariffa n. 4; alla Concessione speciale *F* (Ufficiali in congedo) è applicabile la tariffa n. 3, elevando, per la concessione stessa, a dodici il numero annuo degli scontrini per viaggi di corsa semplice, da effettuarsi esclusivamente in prima e seconda classe.

Alle concessioni speciali *B* e IV è applicabile la tariffa n. 5. Sono soppresse le Concessioni speciali III, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX (viaggi di nozze), XXI (Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa, cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa), XXII (Equipaggi delle navi mercantili italiane per i viaggi di licenza) e quella eccezionale temporanea concernente i trasporti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il servizio sanitario a favore degli infortunati nelle miniere di zolfo. La Concessione speciale X è limitata ai lavoratori italiani espatrianti e loro famiglie con applicazione in ogni caso della tariffa n. 5.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato, inoltre, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni contenute negli allegati *A* e *B* menzionati all'art. 1, e con quelle di cui al presente articolo, il testo delle *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose* e quello del *Regolamento per i trasporti militari (persone)*.

Art. 4.

Il rilascio e l'uso dei biglietti a prezzo ridotto per determinate esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili non possono essere subordinati al pagamento di quote o diritti di qualsivoglia specie a favore di Enti, Associazioni o Comitati organizzatori.

Art. 5.

L'art. 67 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* è sostituito dal seguente:

§ 1 *Distanze.* — *a*) Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione.

b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue:

— fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro;

— da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore;

— da 201 a 400 chilometri, di cinque in cinque chilometri, calcolando per 203 le distanze da 201 a 205 chilometri, per 208 quelle da 206 a 210, per 213 quelle da 211 a 215 e così di seguito;

— da 401 a 800 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 405,5 le distanze da 401 a 410 chilometri, per 415,5 le distanze da 411 a 420 chilometri e così di seguito;

— da 801 a 1200 chilometri di 25 in 25 chilometri, calcolando:

per 813 le distanze da 801 a 825 chilometri;
» 838 » » » 826 a 850 »
» 863 » » » 851 a 875 »
» 888 » » » 876 a 900 » e

così via;

— oltre 1200 chilometri di 50 in 50 chilometri, calcolando:

per 1225,5 le distanze da 1201 a 1250;
» 1275,5 » » » 1251 a 1300 e così via.

c) La distanza minima tassabile è di 6 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari.

d) I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzo o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione riesca più favorevole al pubblico rispetto alla tassazione con altra tariffa, classe di prezzo o riduzione non vincolata ad una distanza minima o vincolata ad una distanza minore.

§ 2. *Tasse minime.* — Per i trasporti a grande velocità la tassa minima è indicata nelle tariffe relative; e per quelli a piccola velocità è di lire 50, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.

§ 3. *Arrotondamenti.* — *a*) *Arrotondamento del peso.* — Salve le eccezioni stabilite dalle singole tariffe, l'arrotondamento del peso è da effettuare nel modo seguente:

1° per le spedizioni in piccole partite, le frazioni di dieci chilogrammi si portano alla diecina immediatamente superiore;

2° per le spedizioni tassate con prezzi vincolati ad un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi pari o superiori ai cinquanta chilogrammi si arrotondano ai cento chilogrammi immediatamente superiori e le altre si trascurano.

Qualora però si tratti di spedizioni composte di più merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento si effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di diecina di chilogrammi alla diecina immediatamente superiore.

b) *Arrotondamento dei prezzi.* — I prezzi di trasporto computati in base alle presenti *Condizioni e Tariffe* per la intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata oppure per uno o più capi di bestiame, ecc., si arrotondano portando alla lira superiore le frazioni di cinquanta o più centesimi e trascurando le altre.

Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda alla lira superiore; e lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa o diritto previsto dalle tariffe.

§ 4. *Arrotondamento delle tasse relative ai trasporti soggetti a particolari riduzioni o ad aumenti.* — Nel caso di trasporti fruenti di riduzioni percentuali in virtù di tariffe eccezionali o di concessioni ed agevolazioni speciali, oppure soggetti ad aumenti di prezzo per acceleramento od altro, le riduzioni o gli aumenti stessi vanno applicati immediatamente sul prezzo per tonnellata, oppure per uno o più capi di bestiame, ecc., di cui al primo alinea del precedente paragrafo 3, sub *b*); ed i prezzi che ne risultano vanno arrotondati alla lira superiore.

Per l'arrotondamento del prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, ecc., vale quanto stabilito nel secondo alinea del precedente paragrafo 3, sub *b*).

Art. 6.

Nell'art. 78 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose* sono da apportare le modificazioni di cui appresso:

a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al § 1 va elevato a lire 5000;

b) la tariffa dei treni speciali per treno-chilometro è da modificare in lire 800 per i trasporti a grande velocità e in lire 700 per quelli a piccola velocità, e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 16.000 e 15.000;

c) la tassa fissa è elevata a lire 5000 per la grande velocità ed a lire 4000 per la piccola velocità.

Art. 7.

I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande velocità sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli allegati *C, D,* ed *E* al presente decreto, vistati dal Ministro proponente.

I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 107 — grande velocità — sono sostituiti dai seguenti:

— prezzo per chilogrammo indivisibile e per qualunque distanza . . . L. 2

— prezzo minimo per spedizione . . . » 30

La tassa sul valore stabilita nel punto II — Prezzi della tariffa ordinaria n. 108 — grande velocità — è modificata in lire 0,40 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di 100 lire per spedizione.

I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 110 — grande velocità — sono sostituiti dai seguenti:

— per feretro . . . L. 50

— per carro . . . . . » 75

— per ogni anfora od urna . . » 10

I prezzi della tariffa ordinaria n. 303 — piccola velocità — sono sostituiti dai seguenti:

a) per spedizioni fino a kg. 300, prezzo L. 50 per tonn.-km. col minimo di 250 lire per spedizione;

b) per spedizioni oltre i kg. 300, prezzo lire 25 per tonn.-km. col minimo di 15 lire per spedizione e per chilometro;

c) per spedizioni di almeno kg. 5000, prezzo lire 20 per tonn.-km.

La tassa di cui al punto 3 della stessa tariffa è portata a lire 200.

I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande e a piccola velocità di cui al capo XIII sono annullati e sostituiti da quelli contenuti nell'allegato *F* al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 8.

Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della grande velocità in vigore sono modificate come appresso:

	PESO MINIMO PER CARRO		
	5 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
	nuove classi applicabili		
Classi dalla 10 alla 13	13	14	15
Classe 14	14	14	15
» 20	19	20	20
» 21	20	31	31
» 22	31	32	32
» 23	32	33	33
Classi dalla 24 alla 27 . .	33	34	34

Art. 9.

Nella serie *F* della tariffa ordinaria n. 104 grande velocità è da aggiungere alla nuova classe 32 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, la classe 33 con il richiamo (**) e la nota (**) seguente: Questa classe è applicabile solo alle spedizioni di castagne e patate.

Nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 204 grande velocità, in eccezione alle modificazioni di cui all'articolo precedente, le classi 20, 23 e 24, vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate, sono da modificare, nell'ordine, nelle classi 32, 36 e 37.

Nella serie *F* della stessa tariffa eccezionale n. 204 la classe 23 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate va modificata, in eccezione all'art. 8, nella classe 34 ed alle nuove classi risultanti 17, 31 e 34, vincolate nell'ordine ai pesi minimi di 5, 10 e 15 tonnellate sono da aggiungere le classi 19, 33 e 35 con il richiamo (4) e la nota (4) seguente: Valevole per i trasporti percorrenti almeno km. 700.

Art. 10.

Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della piccola velocità in vigore sono modificate come appresso:

	Peso minimo per carro		
	fino a 5 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
	nuove classi applicabili		
Classi dalla 60 alla 67	65	68	71
Classe 68	68	68	71
» 69	68	71	71
» 70	68	71	72
» 71	71	71	72
» 80	79	80	80
Classi dalla 81 alla 90	79	80	91

Art. 11.

Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell'articolo 10:

1) le seguenti classi previste dalla tariffa ordinaria n. 302 — piccola velocità:

a) Veicoli da strada ordinaria caricati su carri ferroviari:

I. — Con motore:

1) montati o no su ruote — classe 60 da sostituire con la classe 44;

2) montati su ruote — classe 60 da sostituire con la classe 44.

II. — Senza motore — classe 61 da sostituire con la classe 45.

b) Veicoli da ferrovie e tranvie — classe 63 da sostituire con la classe 46.

c) Veicoli circolanti sulle proprie ruote:

I. — Con motore:

1) rimorchiati dai treni — classe 85 da sostituire con la classe 93; classe 87 da sostituire con la classe 94;

2) circolanti isolati con i propri mezzi — classe 83 da sostituire con la classe 92; classe 85 da sostituire con la classe 93;

II. — Senza motore — classe 89 da sostituire con la classe 94;

2) la classe 48, di cui alla tariffa eccezionale n. 405 piccola velocità, da modificare nella classe 91 e la classe 90 di cui alla tariffa eccezionale n. 410 piccola velocità, da modificare nella classe 96;

3) la classe 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 412 piccola velocità, da modificare nella classe 94;

4) le classi 87 e 83 di cui alla tariffa eccezionale n. 417 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 92;

5) la classe 80 di cui alla tariffa eccezionale n. 418, da lasciare invariata;

6) la classe 84 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocità, serie *A*, da modificare nella classe 97;

7) la classe 87 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocità, serie *B*, da modificare nella classe 97;

8) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa eccezionale n. 427 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;

9) le classi 84 e 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 432 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 94;

10) la classe 87 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le spedizioni di legna da ardere percorrenti almeno km. 400, da modificare nella classe 96;

11) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la lignite e formelle di lignite, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 97;

12) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, masse o pezzi, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95;

13) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, in polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;

14) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di rottami di ferro, limature di ferro, materiale ferroviario vecchio e inservibile destinato alla rifusione, ritagli in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, scaglie di ferro, scarti di laminazione, torniture, cannoni e proiettili inservibili da rifondere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;

15) la classe 84 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di fosfato di calcio minerale (fosforite) allo stato naturale, da modificare nella classe 92, a cui è da aggiungere la classe 94 vincolata al minimo di 15 tonnellate;

16) le classi 84 e 86, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di mattoni ordinari di argilla comune, di tegole ed embrici, pietrisco greggio, ghiaia, argilla destinata a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole, pietre crude da calce, da cemento e da gesso, pietre non nominate di peso fino a kg. 100 per pezzo, nonchè le classi 85 e 87 in vigore per i rottami di mattoni ordinari, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95;

17) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli comuni, i lapilli e la pozzolana, da modificare nella classe 95;

18) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli di quarzo, per il quarzo in pezzi e in polvere od in granelli nonchè per le sabbie quarzose, tutti di produzione nazionale, da modificare nella classe 94, con aggiunta della classe 96 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.

19) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di castagne e patate, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;

20) le classi vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, applicabili al carbon fossile (litantrace e antracite), al carbone di lignite e di torba ed ai loro agglomerati e residui, compresa la polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; e la classe vincolata al peso minimo di 10 tonnellate applicabile al coke di carbon fossile, di lignite e di torba, ai loro agglomerati ed alla polvere, come pure quelle applicabili alla torba e formelle di torba, da modificare nella classe 94;

21) la classe 80 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i fichi secchi per uso alimentare, per le mele secche, le pere secche e per le frutta secche non nominate, da modificare nella classe 79;

22) la classe 81 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le mandorle secche col guscio e per le nocciuole secche col guscio, da modificare nella classe 79;

23) le classi 80 e 81 vincolate, nell'ordine, di pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di cemento comune in sacchi o botti, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80;

24) le classi 82 e 83 vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il grano ed il granoturco atti all'alimentazione umana e per le farine di grano e di granoturco nonchè per il riso, il risino ed il risone, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94, con l'aggiunta della classe 96, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate e ad un percorso minimo di km. 350;

25) la classe 82, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le paste da minestra, escluse le glutinate, da modificare nella classe 93;

26) la classe 77, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il vino anche chinato, di produzione nazionale trasportato in botti, in barili, carri serbatoi, da modificare nella classe 79, cui è da aggiungere la classe 80, vincolata, oltre che al peso minimo di 10 tonnellate, ad una percorrenza minima di km. 600;

27) la classe 75, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il legno comune lavorato con l'ascia o segato diritto anche con denti e incastri per la calettatura e per le assicelle preparate per comporre casse da imballaggio, da modificare nella classe 76;

28) le classi 73 e 76, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per gli oli minerali combustibili e per gli altri residui non nominati della distillazione degli oli minerali, da modificare, rispettivamente, nelle classi 76 e 79;

29) le classi 78 e 79, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la pirite di ferro di origine nazionale, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; e la classe 80, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla stessa tariffa, in vigore per le ceneri di pirite, da modicare nella classe 91

Alle classi 75 e 76, vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di calciocianamide, di nitrato di calcio di produzione nazionale e di nitrato e di solfato di ammonio di produzione nazionale, è da aggiungere la classe 78, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.

Art. 12.

Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bollo, tasse addizionali ed aumenti percentuali in vigore.

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 sono estese ai trasporti di cose di cui alle « *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e cose* » ed al « *Regolamento per i trasporti militari (cose)* » vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Il maggior provento che deriverà dalle modificazioni alle tariffe pel trasporto delle persone, dei bagagli e delle cose a grande e piccola velocità — conseguenti dalla applicazione del presente decreto — è devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale.

Sono devoluti ugualmente per intero alle Ferrovie predette i maggiori proventi derivanti, in dipendenza del presente decreto, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle Ferrovie dello Stato stesse.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 10 febbraio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA — SEGNI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

Modificazioni ed aggiunte alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »

Nel capo I - Disposizioni generali — il minimo di eccedenza di tassa di cui all'art. 1 § 3, *secondo comma, è elevato da lire due a lire cinquanta per biglietto.*

Nello stesso capo I, in fine all'art. 3 § 1 *viene aggiunto il seguente comma:*

Per automotrici, ai sensi delle presenti *Condizioni e Tariffe*, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili.

Inoltre le norme dell'art. 4 § 1 *concernenti le irregolarità nei biglietti di entrata nelle stazioni sono sostituite da quelle di cui al successivo art.* 8-bis § 6. *Al medesimo art.* 4, *nel* § 3, *penultimo comma, la parola « qualunque » è sostituita con « personale ».*

Nel capo II — Del contratto di trasporto - il § 6 deve essere sostituito con quello seguente

§ 6. — *Stazioni di confine e servizi con l'estero.* — Le località da considerare come stazioni di confine per i viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dall'Amministrazione.

Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto può emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine che serve la località di entrata del viaggiatore in Italia, risultante dal passaporto che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale ferroviario.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire norme particolari, anche in deroga alle rispettive tariffe, a riguardo del prezzo, della validità, delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e loro bagaglio.

Nel detto capo II, *all'art.* 5 § 8 *deve essere aggiunto il seguente comma*:

Per i biglietti nominativi è prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale di identificazione, da esibire a richiesta degli agenti ferroviari.

Nello stesso capo II, gli articoli 7 *e* 8 *sono annullati e sostituiti dai seguenti*:

Art. 7. — TRASPORTO DEI RAGAZZI.

I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e viaggino insieme a persona adulta.

Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattordici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente; a questo effetto si tiene conto dell'età che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto.

Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta.

Art. 8. — MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.

§ 1. — *Cambio di classe e cambio di treno.* — Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore ed il passaggio ad un treno per il quale il prezzo di trasporto sia più elevato devono essere preventivamente richiesti alla stazione o al personale ferroviario del treno e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono, considerato isolatamente.

Per i biglietti di corsa semplice locali e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa ordinaria n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata-ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Quando però esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti più conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima.

Per i biglietti di andata e ritorno non sono ammessi, nel viaggio di andata, cambi di classe interessanti anche il viaggio di ritorno salvo il caso previsto nell'ultima parte del precedente comma.

Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime dei capi X a XIV, la differenza di classe si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che utilizzi un treno sul quale non vi sia servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto, deve prendere posto in classe inferiore senza diritto a rimborso.

§ 2. — *Modificazioni d'itinerario.* — Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'articolo 20 § 1, può chiedere di seguire una via più lunga di quella per la quale il suo biglietto è valevole, purchè si tratti di deviazione ammessa, e la domandi alla stazione o al personale ferroviario del trimo prima di impegnarla. In questo caso l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno, non sono ammesse, nel viaggio di andata, modificazioni di itinerari interessanti anche il viaggio di ritorno.

§ 3. — *Biglietti di congiunzione.* — L'Amministrazione è autorizzata a rilasciare biglietti di congiunzione di corsa semplice fra una qualsiasi delle stazioni situate sulla percorrenza del biglietto già in possesso del viaggiatore ed altra stazione posta fuori dalla percorrenza medesima o viceversa, quando ciò non sia in contrasto con l'applicazione delle singole tariffe.

L'Amministrazione ha facoltà di emanare norme complementari per la disciplina dei biglietti di cui al presente paragrafo.

Art. 8-*bis*. — IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

§ 1. — *Viaggio fuori itinerario.* — Nel caso che il viaggiatore percorra, senza averne fatta tempestiva richiesta, una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, deve pagare, se questa è una deviazione ammessa, il prezzo corrispondente al maggior percorso considerato isolatamente e calcolato in base alla tariffa competente al viaggiatore, più una soprattassa eguale al detto importo, col massimo di lire cento. Se trattasi, invece, di una via che non è una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, il prezzo a tariffa n. 1. Resta però al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo treno successivo e pel percorso non effettuato.

§ 2. — *Biglietto non valevole.* — Se il viaggiatore è trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza i documenti che comprovino il diritto a tale riduzione o col documento scaduto di validità, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso indicato sul biglietto, più una soprattassa di lire cento.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono l'esibizione di un documento personale di riconoscimento, il viaggiatore che ne sia sprovvisto è assoggettato al pagamento della differenza tra la tariffa ridotta e quella ordinaria n. 1 per tutto il percorso indicato sul biglietto, ammenochè non trattisi di abusi contemplati al § 7.

Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al § 1 dell'art. 8, per tutto il percorso irregolarmente compiuto e quello che eventualmente intenda compiere nella classe superiore, più una soprattassa di lire trecento.

Se ha oltrepassato la destinazione indicata nel suo biglietto, senza darne preavviso, sono applicabili le norme del § 3.

Chi viaggia in treno per il quale esistano speciali limitazioni, le quali, per ciò che riguarda la percorrenza, la classe o la tariffa, non gli diano diritto a fruire del treno stesso, deve pagare la differenza di prezzo, a seconda dei casi, pel minimo percorso ammesso, pel cambio di classe o pel complemento alla tariffa ordinaria n. 1 più una soprattassa di lire cento.

§ 3. — *Mancanza del biglietto Biglietto scaduto Fermate non ammesse.* — Il viaggiatore che durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio sul treno, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, più una soprattassa eguale al detto importo con un minimo di lire trecento. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.

Chi effettua fermate non ammesse od in più di quelle consentite è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cento.

§ 4. — *Irregolarità nel trasporto dei ragazzi.* — Nel caso di viaggio in contravvenzione al disposto dell'art. 7 di un ragazzo che abbia compiuto i quattro o i quattordici anni, l'Amministrazione ha il diritto di esigere il prezzo dovuto o il complemento del medesimo, più una soprattassa eguale con il minimo di lire trecento.

§ 5. — *Simulata occupazione di posto.* — In caso di simulata occupazione di posto il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire duecento per ogni posto.

§ 6. — *Irregolarità nei biglietti di entrata nelle stazioni.* — E' assoggettato ad una penalità di lire cinquanta, oltre al diritto di cui al § 8 per regolarizzazioni in stazione:

a) chi è sprovvisto di biglietto di entrata, oppure è munito di biglietto di entrata non forato o scaduto di validità; nella penalità è incluso il prezzo del biglietto di entrata;

b) il possessore di biglietto d'entrata che s'introduce nelle carrozze; se occupa indebitamente posto a sedere è assoggettato, inoltre, al pagamento della penalità di cui al § 5;

c) chi elude i divieti di cui al settimo comma dell'art. 4; questi inoltre è allontanato dalla stazione e il biglietto di entrata in suo possesso viene ritirato e dichiarato nullo.

Quando si incorra contemporaneamente nelle irregolarità di cui alle lettere a) e b) le penalità in esse previste vengono cumulate.

§ 7. — *Abusi nel trasporto delle persone.* — Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contravvenzione all'art. 5, § 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati od anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi, eludendo la sorveglianza del personale ferroviario, per sottrarsi al pagamento del biglietto, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso del biglietto, più una soprattassa eguale a tre volte il detto importo con il minimo di lire mille.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria n. 1 più una soprattassa eguale a tre volte la detta differenza con il minimo di lire mille, ammenochè si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti.

I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonchè quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.

§ 8. — *Diritto per le esazioni in treno e suppletive.* — Ogni qualvolta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione, spetta all'Amministrazione, nel primo caso, un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta e, nel secondo caso, un diritto di lire venti.

Si applica il diritto di lire venti anche quando l'esazione suppletiva avvenga in treno per il fatto che l'esazione stessa avrebbe dovuto aver luogo in una stazione dichiarata disabilitata, impresenziata o in una casa cantoniera.

§ 9. — *Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarità di viaggio.* — Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità o di un abuso nel viaggio, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto di esazione differita, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta.

Se il viaggiatore, consegnato all'arrivo del treno al capo stazione, si presta al pagamento immediato delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso.

§ 10. — *Soprattasse, penalità e diritti pei biglietti collettivi.* — Le soprattasse, le penalità fisse e diritti si applicano per viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelle previste per i colli a mano dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.*

Nell'art. 10 § 3 del capo II, il massimo di lire 10 per viaggiatore è elevato a lire trecento.

Nel capo IV — Formazione dei prezzi di trasporto — gli articoli 17 e 19 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Art. 17. — CALCOLO DEI PREZZI.

§ 1. — *Distanze.* — Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione.

Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue:

a) da 1 a 50 km., di chilometro in chilometro;

b) da 51 a 200 km., di due in due chilometri (portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore);

c) da 201 a 600 km., di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 203 le distanze da 201 a 205, per km. 208 le distanze da 206 a 210 e così di seguito);

d) da 601 a 1000 km., di dieci in dieci chilometri (calcolando per km. 605 le distanze da 601 a 610, per km. 615 le distanze da 611 a 620 e così di seguito);

e) da 1001 in poi, di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per km. 1025 le distanze da 1001 a 1050, per km. 1075 le distanze da 1051 a 1100 e così di seguito).

Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna, la tassazione deve essere fatta in base al cumulo delle distanze ferroviarie continentali ed insulari.

§ 2. — *Tratti di confine.* — Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo le convenzioni con le Amministrazioni estere a contatto.

Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che è stabilito dalle condizioni particolari di applicazione di talune tariffe.

§ 3. — *Modo di applicazione delle tariffe differenziali.* — Le tariffe differenziali a seconda delle distanze si applicano computando per ciascuna zona di percorrenza la base che le è assegnata.

§ 4. — *Arrotondamento della somma del prezzo di trasporto.* — La somma del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto viene arrotondata:

a) se inferiore a lire cinquecento, alle cinque lire superiori;

b) se superiore a lire cinquecento, alle dieci lire superiori.

Lo stesso arrotondamento è fatto per qualunque altra tassa, supplemento o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nella somma di cui sopra.

Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti collettivi formati con prezzi individuali già arrotondati.

§ 5. — *Biglietti a metà prezzo.* — Per la metà del prezzo delle tariffe di corsa semplice n. 1 e n. 2 si applicano, rispettivamente, le tariffe nn. 5 e 6.

Per le altre tariffe ridotte di corsa semplice, la metà del prezzo si applica su quello stabilito per adulti a norma dei precedenti paragrafi con arrotondamento a norma del § 4.

§ 6. — *Viaggi collettivi.* — Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono un minimo di viaggiatori e questo non sia raggiunto, si riscuote il prezzo per il numero minimo stabilito rilasciando il biglietto per la quantità effettiva delle persone viaggianti. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, il prezzo è computato, quando i partenti viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata fra quelle prescelte.

Art. 19. — BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO.

§ 1. — *Supplementi speciali.* — Nel caso di treni o di carrozze offrenti comunque speciali comodità o requisiti, l'Amministrazione ha facoltà di stabilire speciali supplementi di prezzo.

§ 2. — *Supplementi per treni classificati « rapidi ».* — Per l'uso dei treni classificati « rapidi », effettuati sia con carrozze che con automotrici, il viaggiatore deve essere munito, oltrechè del biglietto di viaggio per tali treni, di un biglietto di supplemento. L'importo del supplemento è stabilito nella misura del 15 % del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, qualunque sia la tariffa applicata al trasporto.

L'Amministrazione è autorizzata a stabilire, per tali biglietti di supplemento, particolari disposizioni per il computo delle distanze e per l'arrotondamento del prezzo in deroga ai §§ 1 e 4 dell'art. 17.

Il supplemento è dovuto per la classe realmente occupata e per ogni viaggio.

Non si applica la riduzione per ragazzi dai 4 ai 14 anni prevista dall'art. 7.

La scadenza del biglietto di viaggio posseduto dal viaggiatore determina la scadenza del biglietto di supplemento. Il supplemento emesso in appoggio ad un biglietto di abbonamento si considera come biglietto di corsa semplice agli effetti della validità.

Il pagamento del supplemento può essere effettuato anche nei treni: in tal caso è però dovuto il diritto di cui all'articolo 8-*bis*, § 8.

Nel caso che il viaggiatore sia trovato nei treni su indicati senza biglietto di viaggio e senza quello di supplemento, la soprattassa di cui l'art. 8-*bis*, § 3 si riscuote sull'importo complessivo dei due biglietti. Se invece il viaggiatore è trovato con il solo biglietto regolare di viaggio, ma senza quello di supplemento, la soprattassa predetta non si applica sull'importo di quest'ultimo.

Il capo V è annullato e sostituito dal seguente

CAPO V.

TARIFFA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

Art. 20. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. — *Itinerario*. — I biglietti sono rilasciati per la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni.

E' anche ammesso il rilascio di biglietti per percorsi comprendenti non più di due itinerari previsti al precedente comma. Tuttavia nel caso di percorrenze superiori a km. 250, tale rilascio è consentito soltanto se il chilometraggio complessivo non superi del 50 % quello calcolato per la via più breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione definitiva.

L'Amministrazione può stabilire norme particolari per l'uso delle deviazioni. Ha inoltre facoltà di stabilire un prezzo comune per due o più vie.

§ 2. — *Prezzi*. — I prezzi ordinari per viaggi di corsa semplice sono quelli stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 1.

Quando vengono consentite riduzioni dal 20 al 70 % si applicano per i viaggi di corsa semplice i prezzi stabiliti nelle tariffe dal n. 2 al n. 7 ammenochè non si tratti di biglietti di corsa semplice locali, istituiti per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni. Le riduzioni non si estendono ai diritti fissi e ai supplementi o tasse accessorie di qualsiasi genere.

I biglietti richiesti per gli itinerari previsti al secondo comma del § 1 si tassano: *a*) sulla distanza complessiva per i percorsi fino a km. 400; *b*) sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso per i percorsi superiori.

Art. 21. — VALIDITÀ E FERMATE.

§ 1. — *Validità dei biglietti*. — I biglietti per viaggi di percorrenza di non oltre 250 chilometri sono valevoli per iniziare il viaggio solamente nel giorno nel quale sono emessi.

I biglietti per viaggi di percorrenza maggiore hanno la validità di un giorno per ogni 200 chilometri di percorrenza o frazione di 200 chilometri, con un massimo di 6 giorni.

I biglietti di cui al secondo comma dell'art. 20, § 1, hanno la validità computata come al precedente comma, in relazione al percorso complessivo.

Il viaggio di percorrenza superiore a 250 km. può essere iniziato tanto nel giorno di emissione del biglietto quanto nei giorni successivi, ferma restando la scadenza di validità che rimane immutata.

§ 2. — *Fermate intermedie*. — Il viaggiatore ha facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del viaggio:

una volta pei viaggi di percorrenza da km. 251 a km. 400;
due volte » » » 401 » 800;
tre volte » » oltre » 800

Nei viaggi di cui al secondo comma dell'art. 20, § 1, il numero delle fermate intermedie è stabilito in relazione al percorso complessivo.

L'uso delle fermate non è subordinato ad alcuna speciale formalità da parte del viaggiatore.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Art. 21-*bis*. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Biglietti a tagliandi*. — Per questi biglietti l'Amministrazione può stabilire condizioni particolari circa l'itinerario, la validità, le fermate intermedie e le regolarizzazioni.

§ 2. — *Biglietti di corsa semplice locali*. — Anche per questi biglietti l'Amministrazione ha la facoltà di cui al § 1.

Non è consentito ai possessori di biglietti di corsa semplice locali di terminare il viaggio ad una stazione precedente a quella della località di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione il viaggiatore deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di cui è munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo, più una soprattassa di lire cinquanta. Quando la differenza risulti a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10 §§ 2 e 3.

Il capo VI è annullato e sostituito dal seguente:

CAPO VI.

TARIFFA PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

Art. 22. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. — *Specie dei biglietti*. — L'Amministrazione può istituire le specie di biglietti di andata e ritorno qui appresso elencate, valevoli per effettuare un viaggio di andata e uno di ritorno:

a) *biglietti di andata e ritorno ordinari*. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 km., nonchè, qualunque sia la distanza, fra le stazioni del capoluogo di provincia e la stazione del capoluogo della rispettiva regione e viceversa. E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione di istituire eccezionalmente per determinate relazioni biglietti di andata e ritorno ordinari per distanze superiori a 250 km., oppure di non emettere tali biglietti per talune relazioni entro la distanza di 250 km.;

b) *biglietti di andata e ritorno locali*. Questi biglietti si possono emettere fra due determinate stazioni per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni;

c) *biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati*. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni le quali distino non oltre 100 km. Essi sono rilasciati in destinazione di comuni prevalentemente rurali dove abbia luogo una fiera od un mercato a ricorrenza periodica od eccezionale con esclusione dei grandi centri e delle località dove la fiera od il mercato si tenga giornalmente. La emissione dei biglietti è stabilita dall'Amministrazione caso per caso;

d) *biglietti di andata e ritorno festivi*. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 km.;

e) *biglietti di andata e ritorno per manifestazioni*. Questi biglietti si possono emettere in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni;

f) *biglietti di andata e ritorno speciali*. Questi biglietti si possono emettere quando è richiesto il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno dalle norme particolari delle *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose* o dal *Regolamento per i trasporti militari*, o da altre analoghe disposizioni tariffarie.

§ 2. — *Itinerario Modalità*. — I biglietti di andata e ritorno si rilasciano per la via chilometricamente più breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione del viaggio, ovvero per una via più lunga purchè compresa fra le deviazioni di cui al primo comma dell'art. 20, § 1, fatta eccezione per i biglietti di andata e ritorno *locali* i quali si emettono soltanto per gli itinerari prestabiliti.

Per i biglietti di andata e ritorno *ordinari, per fiere e mercati e festivi* è consentito il rilascio di biglietti con due itinerari a norma del secondo comma dell'art. 20, § 1, sempre nei limiti di percorrenza fissati, per ciascuna specie di biglietti, al precedente paragrafo.

La stazione di confine destinataria del viaggio di ritorno può essere diversa da quella di entrata in Italia oppure le stazioni d'inizio e di destinazione del viaggio di andata possono essere ambedue diverse da quelle del ritorno nel caso di biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* o *speciali*, che si rilascino a favore dei viaggiatori provenienti dall'estero, purchè ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Analogamente, la stazione di confine dalla quale ha inizio il viaggio di ritorno in Italia può essere diversa da quella destinataria dell'andata nel caso di biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* o *speciali*, che si rilascino a favore dei viaggiatori diretti all'estero, purchè ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Gli itinerari suddetti sono stabiliti soltanto se chiesti espressamente dal viaggiatore al momento dell'acquisto del biglietto.

I biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* sono nominativi.

§ 3. — *Prezzi*. — I prezzi dei biglietti di andata e ritorno *ordinari* si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 2.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno *locali* vengono stabiliti conformemente al precedente § 1, lettera *b*).

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per *fiere e mercati* si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno *festivi* si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno *ordinari*, per *fiere e mercati* e *festivi*, vengono stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* o *speciali* si ottengono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3 per i primi, e alla tariffa stabilita dalla relativa concessione per i secondi. Quando, nei casi ammessi, sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno l'itinerario viene tassato come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà di quella complessiva.

Ai biglietti di andata e ritorno per *fiere e mercati*, *festivi* e *per manifestazioni* non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.

Art. 23. — VALIDITÀ DEI BIGLIETTI.

§ 1. — *Durata della validità dei biglietti.* — I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di andata solamente nel giorno nel quale sono emessi. Tuttavia, quando il viaggio di andata è di percorrenza superiore ai 250 km. i biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* e quelli *speciali* (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni) sono valevoli per iniziare il viaggio anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validità del biglietto che rimane immutata.

La durata della validità dei biglietti di andata e ritorno *ordinari* è stabilita in tre giorni.

I biglietti di andata e ritorno *festivi* sono emessi nel giorno precedente il festivo oppure in questo. Essi sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno festivo ovvero non oltre le ore 12 del giorno feriale seguente. Quando ricorrono due o più giorni festivi consecutivi, ovvero intercalati da un giorno feriale, i biglietti valgono pel ritorno fino alle ore 12 del giorno feriale seguente l'ultimo festivo, ma non dànno diritto ad effettuare il viaggio di ritorno nel giorno feriale intercalato, quando in questo sia stato emesso il biglietto.

In occasione di speciali ricorrenze e festività l'Amministrazione ha facoltà di stabilire una maggiore validità dei biglietti di andata e ritorno *ordinari* e *festivi* e di prolungare, per questi ultimi, il periodo di distribuzione.

I biglietti di andata e ritorno *locali* hanno la stessa validità di quelli ordinari, ammenochè l'Amministrazione non stabilisca diversamente.

I biglietti di andata e ritorno *per fiere e mercati* sono emessi nelle ore antimeridiane dei giorni di fiera e di mercato e sono valevoli per iniziare il viaggio di andata non oltre le ore 12 del giorno d'emissione e per effettuare il viaggio di ritorno non oltre le ore 24 dello stesso giorno.

La validità dei biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* è di cinque giorni per i biglietti nei quali nessuna delle due corse supera km. 250, di dieci giorni per gli altri; per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validità è di trenta giorni. L'Amministrazione fissa inoltre, di volta in volta, il periodo di distribuzione ed ogni altra modalità e condizione; per qualche particolare manifestazione essa può inoltre assegnare a questi biglietti validità differenti da quelle innanzi stabilite.

La validità dei biglietti di andata e ritorno *speciali* è di giorni venti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole concessioni.

§ 2. — *Inizio del viaggio di ritorno.* — I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno in cui ne è effettuata la vidimazione ordinaria ai sensi dell'art. 25, § 4. Tuttavia i biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* e quelli *speciali* (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni), sono valevoli per iniziare il viaggio stesso anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validità complessiva del biglietto, la quale resta immutata.

Art. 24. — FERMATE INTERMEDIE.

I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza fino a 250 km. non dànno diritto ad effettuare fermate intermedie.

I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza superiore a 250 km. dànno diritto ad effettuare, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno, le fermate ammesse per i viaggi di corsa semplice di cui all'art. 21, § 2.

Quando il percorso dell'andata è diverso da quello del ritorno, il diritto ad effettuare le fermate suddette è determinato dalla lunghezza di ciascuna delle due corse.

Se il viaggiatore è munito di biglietto di andata e ritorno *per manifestazioni* con itinerario avente inizio da stazione di confine e comprovi con passaporto o con documento equivalente di risiedere all'estero, può effettuare in ogni caso fermate intermedie in numero illimitato.

L'uso delle fermate intermedie non è subordinato ad alcuna speciale formalità da parte del viaggiatore. La durata delle fermate è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

L'Amministrazione può stabilire particolari condizioni circa le fermate intermedie da effettuarsi con biglietti di andata e ritorno locali.

Art. 25. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Presentazione dei biglietti nel viaggio di andata.* — Nel viaggio di andata, il biglietto di andata e ritorno, se a due sezioni, deve essere presentato colle due sezioni unite. Presentando solamente la sezione di andata, senza esibire nello stesso tempo quella di ritorno, il viaggiatore incorre nella perdita del biglietto e viene considerato come sprovvisto di recapito di viaggio.

Alla stazione di destinazione il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato agli agenti dell'Amministrazione i quali staccano quella d'andata e restituiscono l'altra al viaggiatore pel ritorno. Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi che la sezione restituitagli all'arrivo sia quella valevole per il viaggio di ritorno.

§ 2. — *Abbreviazione del viaggio di andata.* — I portatori dei biglietti di andata e ritorno *ordinari* e *festivi* hanno facoltà di limitare il viaggio di andata in una stazione che preceda quella della località di destinazione indicata sul biglietto, ma perdono il diritto di continuare tale viaggio e, per i biglietti a due sezioni, devono riconsegnare la sezione di andata. La stessa facoltà hanno i portatori di biglietti di andata e ritorno *speciali* quando la concessione per la quale è stato emesso il biglietto sia ammessa anche per la località ove si limita il viaggio di andata.

Non è consentito invece ai portatori degli altri biglietti di andata e ritorno di terminare il viaggio di andata ad una stazione precedente quella della località di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione del viaggio di andata, il viaggiatore è regolarizzato a norma del § 7.

§ 3. — *Prosecuzione di corsa nel viaggio di andata.* — La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno della specie di quello in possesso del viaggiatore. In questi casi, il viaggiatore che intende proseguire la corsa deve avvertirne il personale del treno e pagare il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione da cui ha incominciato il viaggio fino a quella ove intende recarsi, deduzione fatta dell'importo del biglietto d'andata e ritorno che viene ritirato. Se il prezzo del biglietto di corsa semplice di cui sopra fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, §§ 2 e 3. Se il viaggiatore trascura di avvertire il personale del treno e prosegue il viaggio per una stazione più lontana è regolarizzato a norma del § 7.

Per la prosecuzione del viaggio di andata, nei casi ammessi, il viaggiatore deve avvertire tempestivamente il personale del treno e munirsi di regolare biglietto per il percorso di prosecuzione. Se egli trascura di avvertire il personale del treno viene considerato sprovvisto di biglietto per il detto percorso di prosecuzione e regolarizzato a norma del § 3 dell'articolo 8-*bis*.

§ 4. — *Formalità per l'inizio del viaggio di ritorno — Vidimazione ordinaria del biglietto.* — Prima di accedere al treno per incominciare il viaggio di ritorno il viaggiatore deve presentare il biglietto alla stazione per la vidimazione ordinaria. Per i biglietti che non consentono l'apposizione del timbro per il ritorno, la vidimazione di cui sopra viene sostituita da apposita foratura praticata dagli agenti di servizio nelle sale di accesso ai treni.

La vidimazione e la foratura per l'inizio del viaggio di ritorno possono essere richieste al personale dei treni, in quei casi nei quali l'Amministrazione ritenga di autorizzarle.

L'Amministrazione può stabilire che i biglietti di andata e ritorno *per manifestazioni* non siano validi per il viaggio di

ritorno se non portino, inoltre, una preventiva speciale vidimazione soggetta a particolari formalità a seconda della caratteristica della manifestazione.

§ 5. — *Abbreviazione del viaggio di ritorno.* — I portatori dei biglietti di andata e ritorno *ordinari e festivi* hanno facoltà di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione compresa nel percorso; i portatori dei biglietti di andata e ritorno *speciali* quando ricorra la circostanza prevista dal primo comma del § 2 — salvo che non sia diversamente disposto dalle singole condizioni particolari di applicazione — hanno facoltà di iniziare il viaggio di ritorno dalla stazione nella quale è stato limitato il viaggio di andata; i portatori di biglietti di andata e ritorno diversi dai suindicati hanno facoltà di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione intermedia del percorso a condizione che sul biglietto facciano praticare opportuna annotazione dalla stazione destinataria del viaggio di andata indicata sul biglietto medesimo.

Il portatore di qualsiasi specie di biglietti di andata e ritorno ha facoltà di terminare il viaggio di ritorno in una stazione precedente a quella di destinazione.

In tutti i casi previsti dal presente paragrafo non compete al viaggiatore alcun rimborso per il percorso non effettuato.

§ 6. — *Biglietti scaduti di validità.* — Decorsi i termini di cui all'art. 23, il viaggio di ritorno non può essere più iniziato nè può essere ripreso dopo una fermata intermedia. Se però il viaggiatore alla scadenza del biglietto trovasi regolarmente in treno in corso di viaggio di ritorno, ha diritto di continuarlo, senza fermate intermedie, fino alla stazione di arrivo indicata sul suo biglietto.

§ 7. — *Irregolarità ed abusi.* — Il viaggiatore trovato col biglietto sprovvisto della vidimazione ordinaria richiesta dal § 4 per il vaggio di ritorno, è assoggettato ad una penalità di lire cinquanta.

Il viaggiatore munito di biglietto di andata e ritorno *per manifestazioni* che non abbia fatto apporre sul biglietto — quando richiesta — la vidimazione speciale prevista dall'ultimo comma del § 4, è assoggettato al pagamento, per l'intero percorso di andata e ritorno, della differenza tra la tariffa ridotta goduta e la tariffa ordinaria n. 1. Si riscuote soltanto questa differenza se il biglietto è sprovvisto di ambedue le vidimazioni (ordinaria e speciale) previste per il viaggio di ritorno.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono per i biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa essere iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, l'Amministrazione ha il diritto di esigere per l'intero percorso di andata e ritorno la differenza tra il prezzo a tariffa ridotta goduto e quello a tariffa ordinaria n. 1.

La differenza predetta è dovuta anche nel caso che il viaggiatore sia trovato con biglietto mancante della vidimazione ordinaria per il ritorno, ammenochè risulti in modo evidente che siano state osservate le prescrizioni riguardanti il suddetto termine di tempo.

Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno *locale*, per *fiere* e *mercati* e per *manifestazioni*, che termini il viaggio di andata ad una stazione precedente a quella di destinazione, deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di lire cinquanta, perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno; il biglietto viene ritirato. Quando la differenza fra i prezzi dei due biglietti di cui sopra risulta a favore del vaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, §§ 2 e 3.

Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno di qualsiasi specie che trascura di avvertire il personale del treno e prosegue il viaggio per una stazione più lontana di quella terminale del viaggio di andata, è tenuto — salvo il caso di cui all'ultimo comma del § 3 — a pagare l'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione in cui ha incominciato il viaggo sino a quella ove intende discendere più una soprattassa pari al prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1, col massimo di lire trecento, pel percorso di prosecuzione effettuato irregolarmente, deduzione fatta dell'importo del biglietto che viene ritirato. Se l'importo dovuto dal viaggiatore fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, §§ 2 e 3.

Nel capo VII — Tariffe per trasporti speciali — gli articoli 26, 27, 30, 31 e 32 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Art. 26. — TRENI STRAORDINARI CON CARROZZE. CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare treni straordinari con carrozze di 1ª, 2ª o 3ª classe per il trasporto di persone o per quello contemporaneo di persone, del loro bagaglio o di altre cose, nonchè corse straordinarie di automotrici per il trasporto di persone e del loro bagaglio.

Le domande devono essere fatte per iscritto e deve essere pagata contemporaneamente la tassa di deposito cauzionale indicata nell'*Allegato* n. 1.

Ai treni straordinari si applicano i prezzi della tariffa n. 10; alle corse straordinarie di automotrici si applicano i prezzi della tariffa n. 11.

Se per causa di chi richiese il trasporto la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar più corso al trasporto stesso e le rimane devoluto il deposito.

L'Amministrazione può rifiutarsi di effettuare i predetti trasporti straordinari ogni qualvolta li giudichi incompatibili con le esigenze di servizio o ritenga di poterli effettuare con carrozze agganciate a treni ordinari.

Art. 27. — COMPARTIMENTI INTERI.

I viaggiatori che vogliono a loro disposizione un intero compartimento in carrozza ordinaria devono pagare l'importo di tanti biglietti per la classe del compartimento quanti sono i viaggiatori stessi, con un minimo di cinque biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sei posti e di sei biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sette od otto posti.

Agli effetti dell'applicazione del minimo suddetto, i ragazzi di età superiore ai quattro anni pagano il prezzo per adulti.

Per l'uso dei compartimenti interi da parte di viaggiatori muniti alcuni di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 ed altri di biglietti a pagamento di altre specie (compresi quelli a metà prezzo per ragazzi), oppure muniti tutti di quest'ultimi biglietti, è dovuto, in aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento; a meno che i viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 coprano già il minimo indicato nel primo comma nel qual caso i posti rimasti disponibili in più dei cinque e sei suindicati possono essere occupati da viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ridotta.

L'Amministrazione può consentire l'uso di compartimenti interi offrenti un numero di posti inferiore a sei; in tal caso, i viaggiatori devono pagare l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i posti esistenti nel compartimento.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno, l'uso dei compartimenti interi si accorda separatamente per il viaggio di andata o per quello di ritorno.

Nel caso che venga accolta la richiesta di utilizzazione di tutti i compartimenti offerti dalla carrozza, si esigono le tasse competenti alle persone trasportate, con un minimo di quattro quinti dei posti offerti dalla carrozza calcolati a tariffa n. 3.

In aggiunta ai prezzi suddetti, è dovuto, per ogni compartimento, il diritto fisso indicato nell'*Allegato* n. 1.

I viaggiatori, per evitare il trasbordo, possono richiedere di proseguire il viaggio nella medesima carrozza con treni coincidenti. In tale caso l'Amministrazione ha facoltà di esigere la tassa stabilita all'*Allegato* n. 1, oltre quella, stabilita anche al detto allegato, per gli eventuali percorsi a vuoto che si dovessero effettuare per soddisfare la richiesta.

La concessione dei compartimenti interi e quella di proseguire con la stessa carrozza senza trasbordo vengono fatte compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30. — AMMALATI E DEMENTI.

§ 1. — *Compartimenti separati.* — Per il trasporto degli ammalati e dei dementi in compartimenti separati delle vetture ordinarie si applicano i prezzi previsti all'art. 27.

§ 2. — *Carrozze con compartimento per ammalati - Carrozze barellate per ammalati.* — Per il trasporto di ammalati con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione è dovuto l'importo di dieci biglietti ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 per la classe della corrozza, nonchè il pagamento delle tasse accessorie indicate all'art. 28 per i saloncini. Possono prendere posto nella corrozza cinque persone adulte oltre l'amma-

lato. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto. Ogni persona in più deve munirsi di un biglietto alla tariffa ad essa competente per la classe della corrozza. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'età inferiore ai 4 anni.

Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori il compartimento centrale della carrozza, mentre i compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione. Se i viaggiatori intendono riservarsi detti compartimenti laterali devono pagare, per ciascuno di essi, anche le tasse di cui ai primi quattro comma dell'art. 27 calcolate per la classe della carrozza, e, se i detti compartimenti offrono posti letto, devono pagare, in aggiunta e per ogni letto, un supplemento pari al prezzo di un biglietto a tariffa n. 3 per la classe della corrozza.

Per il trasporto di ammalati in carrozze barellate è dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa competente alle persone trasportate quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 36 biglietti per carrozza a tariffa n. 3.

§ 3. — *Ammalati da trasportare nel proprio letto caricato su carro.* — L'Amministrazione può consentire, quando lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio, l'uso di un carro per il trasporto degli ammalati nel proprio letto.

All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito indicato nell'*Allegato* n. 1. Tale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il trasporto non abbia più luogo nel giorno e col treno convenuti.

Per l'uso del carro è dovuto l'importo di sei biglietti di terza classe ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1, nonchè il pagamento dei diritti fissi stabiliti all'art. 28 per i saloncini. Con il pagamento di tale importo sono ammesse a viaggiare nel carro due persone adulte oltre l'ammalato. Ogni persona in più deve munirsi di biglietto di 3ª classe per lo stesso percorso.

Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di età inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati come un adulto.

§ 4. — *Regole comuni ai trasporti degli ammalati e dei dementi.* — Gli ammalati ed i dementi debbono essere denunciati preventivamente alla stazione di partenza da parte di chi richiede il loro trasporto.

Se si tratta di trasporto di persone affette da malattia infettiva per cui si renda necessaria la disinfezione, la stazione di partenza deve riscuotere la tassa di disinfezione di cui all'*Allegato* n. 1.

Art. 31. — Carrozze con compartimento per trasporto feretri.

Per il trasporto dei feretri con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione sono dovuti la metà della tassa e l'intero diritto fisso stabiliti dall'art. 28 per l'impiego di un saloncino, fermo restando il pagamento delle tasse previste dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose* per il trasporto dei feretri. Hanno diritto di prendere posto nella carrozza speciale tre persone adulte. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto. Ogni persona in più deve munirsi di un biglietto di prima classe a tariffa n. 5. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'età inferiore ai 4 anni.

Art. 32. Regole comuni per i trasporti speciali.

Ove l'Amministrazione, per soddisfare le richieste dei viaggiatori, dovesse far viaggiare a vuoto le sue carrozze per portarle al punto di partenza, ha facoltà di esigere le tasse di percorso a vuoto indicate nell'*Allegato* n. 1, e, se trattasi di materiale di altra Amministrazione, anche il nolo che dovesse eventualmente corrispondere.

Se sono richieste e vengono consentite durante il percorso fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione ha facoltà di esigere, per ogni carrozza anche privata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta indicate nell'*Allegato* n. 1.

Nel caso che l'effettuazione dei trasporti sia richiesta — e sia consentita dall'Amministrazione — con treni classificati rapidi, è dovuto per ogni viaggiatore il supplemento stabilito all'art. 19, § 2, ferme restando le altre tasse contemplate dal presente capo. Quando queste prevedono il pagamento di un numero minimo di biglietti, il supplemento per treni rapidi deve essere pagato per tale numero minimo di viaggiatori.

Possono essere stabiliti, di volta in volta, prezzi particolari per l'uso di carrozze appartenenti ad altre Amministrazioni e di tipo differente da quello indicato negli articoli 28 e 30.

Nel capo VIII — Tariffe per i viaggi in comitiva, il § 1 *dell'art.* 33 — *Limiti di applicazione — è annullato e sostituito dal seguente:*

§ 1. — *Composizione delle comitive e prezzi applicabili.* — Alle comitive viaggianti con un medesimo treno e per il medesimo scopo, si applicano i prezzi delle seguenti tariffe:

a) tariffa n. 3 per viaggi di comitive di almeno 50 persone; tale minimo è ridotto a 15 persone per le comitive che effettuano un viaggio di andata-ritorno o circolare, per le comitive di giovani fino a 21 anni e loro accompagnatori (questi in misura massima di un terzo) e per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette munite di passaporto;

b) tariffa n. 4 per viaggi di comitive di almeno 200 persone.

L'Amministrazione può consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtù di una tariffa diretta internazionale, di effettuare isolatamente parte del viaggio.

Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facoltà di consentire, a suo giudizio, il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purchè trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Per le comitive da 15 a 50 persone può essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore. Per le comitive di oltre 50 persone può essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di tre conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore è rilasciato per una classe superiore nel solo caso che il numero dei viaggiatori trasportati in tale classe sia almeno di sei.

L'art. 34 *è annullato e sostituito dal seguente:*

Art. 34. — Treni straordinari con carrozze. Corse straordinarie di automotrici.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare treni straordinari con carrozze di prima, seconda e terza classe per il trasporto delle comitive e del loro bagaglio fruenti della presente tariffa, nonchè corse straordinarie di automotrici. Per tali trasporti l'importo minimo per ogni treno non può essere inferiore a quello stabilito dalle tariffe nn. 10 e 11.

Se nel treno prendono posto viaggiatori di classe differente, devono essere pagati, per tutta la percorrenza del treno, con la tariffa competente al trasporto, almeno quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe.

Per l'affluenza di gruppi in località intermedie è applicabile il § 4 della tariffa n. 10 per i treni straordinari con carrozze.

L'Amministrazione può rifiutarsi di effettuare treni straordinari, se ritenga di potere utilizzare per il trasporto i treni ordinari.

All'atto della richiesta del treno straordinario deve essere versato un deposito cauzionale nella misura indicata nell'*Allegato* n. 1. Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar più corso al trasporto e le rimane devoluto il deposito.

Se per il treno straordinario sono richieste e vengono consentite, durante il percorso, fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione esige, per ogni carrozza a disposizione della comitiva e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta indicate nell'*Allegato* n. 1.

Il primo comma dell'art. 35 *è annullato e sostituito dal seguente:*

I biglietti rilasciati in base alla presente tariffa per effettuare il percorso in tutto od in parte con treni ordinari hanno la validità di giorni 45. Per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero o in destinazione di stazioni di confine a favore di viaggiatori diretti all'estero, la validità è di 60 giorni.

Inoltre all'art. 36 § 2, *dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:*

L'elenco nominativo, previsto dall'art. 5, § 3, per i biglietti collettivi, può far luogo della tessera, purchè ciascun componente della comitiva sia fornito di contrassegno, distintivo o altra tessera personale anche non nominativi rilasciati, in occasione del viaggio, dall'organizzatore della comitiva.

Il capo IX — Tariffe per viaggi circolari ad itinerario fisso — è ripristinato nel tenore seguente:

CAPO IX.

TARIFFE PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO COMBINABILE

Art. 37. — LIMITI DI APPLICAZIONE PREZZI.

L'Amministrazione ha facoltà di rilasciare biglietti di viaggio circolare per itinerari combinabili dal viaggiatore. Tali itinerari devono essere stabiliti in modo da non poter passare più di due volte su uno stesso tratto.

I viaggi possono intraprendersi nell'una o nell'altra direzione a volontà del viaggiatore, ma salvo la facoltà di cui al terzo comma del § 2 dell'art. 39 una volta incominciati in una direzione devono essere continuati nella medesima.

Per i viaggiatori provenienti dall'estero, la stazione di confine terminale del viaggio può essere diversa da quella d'inizio.

I prezzi sono computati in base a quelli di due biglietti a tariffa ordinaria n. 1, per una percorrenza uguale alla metà della complessiva.

La percorrenza minima tassabile non può essere inferiore a km. 500.

Art. 38. — BIGLIETTI FERMATE.

§ 1. — *Distribuzione e specie dei biglietti*. — I biglietti sono nominativi e si distribuiscono dalle stazioni a ciò autorizzate.

Il viaggiatore deve presentare richiesta scritta almeno due ore prima della partenza, precisando l'itinerario del viaggio e la classe.

All'atto della presentazione delle domande deve essere pagato il diritto fisso di cui l'*Allegato* n. 1.

Se prima di ritirare il biglietto chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunciarvi, il diritto fisso resta acquisito all'Amministrazione.

Se il biglietto non viene consegnato nei termini sopra detti e il richiedente non intende ritirarlo, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata alla restituzione del diritto fisso.

Il pagamento del prezzo del biglietto deve essere fatto all'atto della consegna.

§ 2. — *Validità dei biglietti*. — La validità dei biglietti è stabilita in giorni trenta per qualsiasi percorrenza. Per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validità è di 60 giorni.

§ 3. — FERMATE. — I biglietti dànno diritto ad effettuare, lungo l'itinerário sui medesimi indicato, un numero illimitato di fermate intermedie, la cui durata è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Art. 39. — CONDIZIONI PARTICOLARI

§ 1. — *Inizio del viaggio - Visto del biglietto*. — Il viaggio può essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto, ferma restando la scadenza di validità del biglietto che rimane immutata.

Allorchè il possessore del biglietto incomincia il viaggio, come ogni volta che intraprende una corsa successiva, deve presentare il biglietto alla stazione di partenza e dichiarare a quale altra intende recarsi, affinchè sia vidimato per la stazione prescelta. Se per altro il viaggiatore vuole fermarsi ad una stazione precedente quella per la quale è vidimato il biglietto, deve presentarlo, all'arrivo, al capo della stazione ove discende affinchè questi vi apponga annotazione attestante tale circostanza.

§ 2. — *Modificazione dell'itinerario Interruzione del viaggio*. — Quando il percorso fra due stazioni, segnato sul biglietto circolare, può considerarsi un viaggio di corsa semplice, il viaggiatore può seguire le altre vie più brevi ammesse (art. 20 § 1).

Quando invece il detto percorso segnato sul biglietto non possa considerarsi di corsa semplice, il viaggiatore prima di impegnare la nuova via, anche se questa abbia tratti comuni con l'itinerario indicato sul biglietto, deve chiedere il cambio dell'itinerario con altro più breve. Il cambio di itinerario deve essere richiesto alla stazione della località nella quale il viaggiatore fa vidimare il biglietto dopo l'ultima fermata, affinchè vi sia apposta l'annotazione del cambiamento stesso.

Il viaggiatore che non abbia oltrepassata la metà del percorso indicato sul biglietto circolare può ritornare alla località di inizio del viaggio, o ripetendo il percorso già effettuato o per altra via più breve, ma deve avvertirne preventivamente la stazione e far praticare da questa opportuna annotazione sul biglietto.

Il viaggiatore che vuole interrompere il viaggio in una stazione qualunque per poi riprenderlo ad altra più lontana recandosi a questa a proprie spese, può farlo a condizione che tale stazione sia compresa nell'itinerario e situata nella stessa direzione in cui il viaggio è stato incominciato.

§ 3. — *Irregolarità*. — Il viaggiatore che contravvenga alla disposizione di cui al secondo comma del § 1 è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cinquanta.

§ 4. — *Rimborsi*. — Per questi biglietti non sono ammessi i rimborsi previsti dall'art. 10, § 2, lettera *a*).

In ogni caso, nessun rimborso compete al viaggiatore per il percorso cui egli intenda rinunciare in base alla possibilità prevista al § 2 del presente articolo.

Il capo X è annullato e sostituito dal seguente:

CAPO X.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI

Art. 40. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento per la validità da uno a dodici mesi ed ai prezzi risultanti dalla tariffa n. 21.

Tali biglietti possono essere anche intestati a due persone. Il prezzo degli abbonamenti intestati a due persone è quello stabilito per la classe, durata e percorrenza richieste, aumentato di un terzo.

Art. 41. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Stazioni abilitate al rilascio dei biglietti*. — L'emissione dei biglietti ha luogo nelle stazioni a ciò autorizzate.

§ 2. — *Domanda dei biglietti*. — Le domande di biglietti di abbonamento devono essere presentate ad una qualunque stazione almeno cinque giorni prima della data di decorrenza richiesta. Alle stazioni autorizzate al rilascio dei biglietti le domande stesse possono essere inviate anche a mezzo postale con lettera raccomandata.

Sono accettate domande ricevute con termini di anticipo minori di 5 giorni, purchè l'abbonato dichiari, nella domanda, di non ritenere responsabile l'Amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento per i giorni di eventuale ritardo.

La domanda dell'abbonamento, stesa su apposito formulario che l'Amministrazione fornisce a pagamento, deve indicare:

a) il nome e cognome, la paternità, la maternità, la data di nascita, la professione ed il domicilio della persona che si vuole abbonare;

b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonameno, la durata del medesimo, la data di decorrenza ed il numero dei periodi in caso di pagamento rateale.

Per fruire della riduzione di prezzo per i ragazzi, di cui all'art. 7, occorre esibire un certificato di nascita e la domanda dev'essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

All'atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'*Allegato* n. 1.

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il deposito cauzionale resta acquisito all'Amministrazione.

Se il biglietto non viene consegnato entro i 5 giorni di cui al primo comma, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata alla restituzione al richiedente del deposito cauzionale, se egli rinuncia all'uso del biglietto. In caso contrario gliene viene rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza.

§ 3. — *Tessera di riconoscimento*. — Per la constatazione della propria identità, l'abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'*Allegato* n. 1, dietro domanda stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento.

A tale scopo l'abbonato deve dimostrare la propria identità personale ed allegare alla domanda di tessera tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita ».

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.

Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone ognuna di esse deve essere munita di tessera.

L'Amministrazione ha facoltà di tener valide altre specie di tessere di riconoscimento.

§ 4. — *Pagamento rateale dell'abbonamento.* — Il prezzo può essere pagato ratealmente frazionando la durata dell'abbonamento stesso in più periodi, anche non eguali, purchè non inferiori ad un mese.

Il pagamento rateale è consentito quando ne sia fatta richiesta sulla domanda d'abbonamento e la scadenza di ogni periodo coincida con la decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento.

Nel caso di abbonamenti per due persone, il primo periodo non può essere inferiore a tre mesi.

Il biglietto che viene originariamente rilasciato deve essere presentato dal titolare ad una qualunque stazione alla scadenza di ciascun periodo per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo.

Nel caso che questa disposizione non venga osservata ed il biglietto sia utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato è soggetto alle disposizioni di cui al primo comma del § 13.

§ 5. — *Diritti dell'abbonato.* — Il biglietto dà diritto ad effettuare entro i limiti di validità un numero illimitato di viaggi sulle linee per le quali è valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni in servizio pubblico per i quali non siano fatte limitazioni a norma dell'art. 3.

L'abbonato deve viaggiare entro i termini della percorrenza indicata sul proprio biglietto, valendosi soltanto della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via più breve.

L'abbonamento intestato a due persone può essere utilizzato facoltativamente da una o dall'altra di esse, mai da entrambe contemporaneamente.

L'abbonamento rilasciato a metà prezzo per ragazzo è tenuto valevole fino alla naturale scadenza anche se il ragazzo superi il quattordicesimo anno di età durante la validità del biglietto di abbonamento, qualunque sia il modo di pagamento.

E' ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore o di diversa percorrenza, la cui tassazione dia però luogo ad un maggiore importo, verso pagamento della differenza di prezzo fra due abbonamenti della validità di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione: la frazione di mese è considerata come mese intero. Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi deve essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso.

E' altresì ammesso il cambio del biglietto con altro di uguale decorrenza, itinerario, classe e modo di pagamento ma di maggiore validità, semprechè con questa non si ecceda la validità massima di un anno. Tale cambio è consentito una sola volta e, per gli abbonamenti a pronto pagamento, dietro versamento della differenza di prezzo.

Nei casi previsti dai due ultimi comma l'abbonato deve versare, all'atto della richiesta, un nuovo deposito cauzionale, restando il precedente deposito acquisito all'Amministrazione.

§ 6. — *Firma dell'abbonato Esibizione del biglietto.* — Il biglietto, firmato in inchiostro dall'abbonato, deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni domanda del personale ferroviario, il quale può richiedere all'abbonato di confermare la sua identità col ripetere la firma.

§ 7. — *Scadenza del biglietto.* — Per gli abbonati che, alle ore ventiquattro del giorno indicato come ultimo di validità, dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove, in conformità dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore ventiquattro.

§ 8. — *Smarrimento del biglietto.* — In caso di smarrimento è in facoltà dell'Amministrazione di consentire la sostituzione del biglietto smarrito a condizione che l'abbonato ne dia immediato avviso alla stazione più vicina, rimetta una nuova domanda, paghi una soprattassa corrispondente al 2 % del prezzo integrale dell'abbonamento e versi un nuovo deposito cauzionale.

Il nuovo biglietto è rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda.

Nel frattempo l'abbonato non può viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, nè ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo.

La sostituzione dell'abbonamento non può essere ammessa che una sola volta.

§ 9. — *Divieto concernente il traffico di piccoli colli.* — E' vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di sè nella carrozza qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi e cioè non facente parte del suo bagaglio personale.

Per effetto di questa disposizione l'abbonato è tenuto — su richiesta del personale ferroviario — ad aprire i colli, tanto se spediti quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto da eseguirsi con le formalità indicate dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.*

Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il precedente comma incorre nelle pene comminate dal *Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.*

§ 10. — *Riconsegna del biglietto.* — Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualunque stazione non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del biglietto stesso o dell'ultimo periodo pagato se trattasi di abbonamento rateale. Può anche essere restituito a mezzo postale purchè in piego raccomandato spedito non oltre il giorno anzidetto.

Il deposito cauzionale è restituito direttamente all'abbonato che riconsegna il biglietto oppure nel modo e luogo da lui indicati se la riconsegna è fatta a mezzo postale.

Il deposito non è restituito se la riconsegna è fatta oltre i termini indicati al primo comma. Esso può tuttavia valere per un nuovo biglietto di abbonamento che venga richiesto con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del biglietto riconsegnato.

Nel caso di biglietto valevole per due persone il deposito è restituito a quello degli abbonati che riconsegna il biglietto e la ricevuta s'intende fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato.

§ 11. — *Rimborsi.* — Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario nè proroga di validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, combiamenti di servizio, diminuzione di treni e simili, nè per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

L'abbonato che intende di non utilizzare più il biglietto prima della sua scadenza e ne effettua regolare restituzione ha diritto al rimborso del deposito cauzionale e della differenza fra il prezzo pagato e quello di un biglietto d'abbonamento calcolato per il periodo precedente la restituzione stessa, considerando come mese completamente utilizzato la eventuale frazione di mese. Il rimborso viene effettuato con le norme indicate al § 3 dell'art. 10.

§ 12. — *Biglietti di abbonamento ai supplementi.* — L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi pei viaggi in convogli classificati rapidi, di cui all'art. 19, § 2, a favore dei possessori di abbonamenti che diano diritto ad utilizzare detti convogli e comprendano nel loro itinerario linee da essi servite.

Il prezzo dei biglietti di abbonamento ai supplementi è stabilito nella misura del 15 % dell'importo di un abbonamento ordinario per la percorrenza relativa alle linee servite dai rapidi che il viaggiatore chiede siano inscritte sull'abbonamento ai supplementi.

L'abbonamento ai supplementi si rilascia con scadenza non oltre quella dell'abbonamento principale e per la medesima classe di questo.

Per il rilascio di tali abbonamenti non è dovuto il deposito cauzionale di cui all'art. 41.

§ 13. — *Irregolarità ed abusi.* — L'abbonato che per una qualsiasi ragione non può presentare il biglietto o che presenta l'abbonamento scaduto di validità è assoggettato al pagamento delle tasse e della soprattassa dovute, a norma dell'art. 8, § 5, dai viaggiatori sprovvisti di biglietto.

L'abbonato trovato sprovvisto di tessera o con tessera scaduta di validità da oltre 60 giorni deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente e da effettuare nonchè l'eventuale supplemento di cui all'art. 19, § 2, anche nel caso che sia munito di abbonamento ai supplementi.

L'abbonato che presenta la tessera scaduta di validità da non oltre 60 giorni, è tenuto al pagamento di una penalità di lire cinquanta.

Quando l'abbonamento è usato da persona diversa dell'abbonato, ovvero è comunque alterato nella disposizione e nelle indicazioni, l'abbonato incorre nella perdita dell'abbonamento e del relativo deposito cauzionale. Oltre ciò debbono essere pagate, per il percorso effettuato irregolarmente, le tasse e la soprattassa stabilite al primo comma dell'art. 8-*bis*, § 7.

Se l'abbonamento viene usato per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, l'abbonato incorre nella perdita del bi-

glietto e relativo deposito cauzionale, senza diritto ad alcun rimborso.

L'abbonato che eserciti il traffico dei piccoli colli in contravvenzione al disposto del § 9, incorre nella perdita del biglietto di abbonamento e del relativo deposito cauzionale senza diritto ad alcun rimborso e viene assoggettato, per i colli irregolarmente trasportati, al pagamento delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato, computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare, e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento.

Nel capo XI — Tariffe per biglietti di abbonamento speciali — gli articoli 42 e 43 sono annullati e sostituiti dai seguenti

Art. 42. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validità da uno a dodici mesi

a) per le linee comprese in ciascuna Regione;

b) per gruppi di linee i cui itinerari sono indicati all'articolo seguente.

In congiunzione con l'itinerario dell'abbonamento speciale sono ammessi uno o più percorsi di allacciamento per una o più stazioni fuori dell'itinerario. Per gli abbonamenti di cui alla lettera *a*) il chilometraggio complessivo dei percorsi di allacciamento non può superare i 200 chilometri.

Le richieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme alla domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso.

Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dalle condizioni e tariffe per gli abbonamenti speciali.

I prezzi da applicare sono quelli della tariffa n. 22.

Qualora venga richiesto l'abbonamento ai supplementi di cui al § 12 dell'art. 41, l'importo di questo abbonamento non può essere superiore al 15 % del prezzo dell'abbonamento speciale, compreso l'eventuale importo dei percorsi di congiunzione.

Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.

Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Art. 43. — ITINERARI DEI BIGLIETTI.

Gli itinerari per i quali si rilasciano i biglietti di cui al comma *b*) dell'art. 42 sono i seguenti, tenendo presente che nella descrizione degli itinerari la dicitura « *Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato* » deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato su cui si applicano le presenti Condizioni e Tariffe.

INTERA RETE.

Tutte le linee continentali, sicule e sarde, della rete dello Stato, la traversata dello stretto di Messina; non sono compresi il tratto Cerignola Campagna-Cerignola e le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena e Brunico-Campo Tures.

SERIE I.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a nord di quella Ventimiglia Confine Genova P. P. Busalla Villavernio Tortona - Piacenza Parma Bologna Ferrara - Rovigo Chioggia, questa compresa, più il tronco Fidenza Salsomaggiore.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures.

SERIE II.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sondrio Lecco Usmate Carnate Milano C. Piacenza - Parma Bologna Faenza Borgo San Lorenzo Dicomano Pontassieve Terontola Foligno Orte Roma Termini Fiumicino, questa compresa.

SERIE III.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente della linea Iselle Piedimulera Arona Gallarate Milano C. Piacenza Parma Bologna Pistoia Firenze S. M. N. Empoli Siena Chiusi Bagni di Chianciano Orte Roma Termini, questa compresa più le linee di Fidenza Salsomaggiore e Roma Sulmona - Pescara P. N.

Non sono comprese le line Chiusa Val Gardena Plan Val Gardena e Brunico Campo Tures.

SERIE IV.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sarzana Fornovo Parma Modena Mantova Verona Brescia Bergamo Lecco Sondrio, questa compresa, più le linee Aulla Pieve San Lorenzo C. L., Modena Bologna e Palazzolo Paratico Sarnico.

SERIE V.

Tutte le linee, nelle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente della linea Milano C. Treviglio Cremona - Fidenza Santo Stefano M. Sarzana Pisa Empoli Firenze S. M. N. Faenza Rimini Ancona M., questa compresa, più le linee Fidenza Salsomaggiore e Pisa - Livorno.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena Plan Val Gardena e Brunico - Campo Tures.

SERIE VI.

Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P. Mignanego Novi Tortona Piacenza Parma Bologna Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli M.ma Cancello Caserta Foggia Manfredonia Città, questa compresa.

SERIE VII.

Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Pisa Empoli Firenze S. M. N. Pontassieve Foligno Falconara M.ma, questa compresa, fino alla linea Salerno Benevento Foggia Manfredonia Città, questa compresa, più le linee Falconara Rimini, Fano Fermignano e Fabriano Urbino.

SERIE VIII.

Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato a sud della linea Civitavecchia M.ma Roma - Avezzano Sulmona Pescara C.le, questa compresa, più tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, più le linee di navigazione Messina M.ma Reggio Calabria M.ma e Messina M.ma Villa S. Giovanni.

E' *escluso il tratto Cerignola Campagna Cerignola.*

SERIE IX.

Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Civitavecchia M.ma Roma Sulmona Pescara C.le, questa compresa, ed escluso il tratto Cerignola Campagna Cerignola.

Sono inoltre comprese le linee delle Ferrovie Sarde dello Stato.

SERIE X.

Tutte le linee Continentali, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Napoli Aversa Caserta - Foggia Manfredonia Città, questa compresa; più la linea Foggia Lucera Città, la linea Telese Cerreto Telese Bagni, le linee di navigazione Villa San Giovanni Messina Marittima e Reggio Calabria M.ma Messina M.ma; più tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato.

Non è compreso il tratto Cerignola Campagna-Cerignola.

Il capo XII è annullato e sostituito dal seguente:

CAPO XII.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER STUDENTI

Art. 44. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n 21, con la riduzione del 40 %, agli iscritti alle seguenti scuole, i quali abbiano superato il quattordicesimo ma non il trentesimo anno di età

a) istituti d'istruzione superiore, media e artistica, sia governativi che pareggiati, legalmente riconosciuti od autorizzati;

b) scuole di perfezionamento e corsi di specializzazione annessi agli istituti d'istruzione superiore;

c) corsi di tirocinio obbligatorio presso istituti pubblici di attività professionale o scientifica.

Sono esclusi dalla concessione gli studenti delle scuole private non autorizzate e coloro che frequentano corsi speciali (anche se autorizzati) annessi a qualsiasi ordine di scuole (classiche, scientifiche, tecniche, industriali, commerciali, agrarie, ecc.) o che si iscrivano ai corsi per il solo periodo degli esami presso qualunque ordine di scuole.

Per poter fruire della presente tariffa, gli studenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) non devono esercitare alcuna attività retribuita.

La riduzione è applicabile esclusivamente agli studenti che, nell'anno scolastico in corso (ivi compreso il periodo delle vacanze e quello della sessione autunnale d'esame), sono iscritti presso gli istituti sopra nominati e conservano la qualità di studente, nonchè agli studenti fuori corso degli istituti d'istruzione superiore purchè regolarmente iscritti a norma delle vigenti leggi scolastiche. Ferme restando le altre condizioni per fruire della presente tariffa, se lo studente compie il trentesimo anno durante la validità dell'abbonamento, questo è tenuto valevole, qualunque sia il modo di pagamento, fino alla naturale scadenza.

Gli abbonamenti si rilasciano fra la località dove risiede lo studente e quella che è sede dell'istituto. La percorrenza massima è fissata in 250 km. per gli istituti di istruzione superiore e in 200 km. per tutti gli altri istituti, scuole e corsi di cui al primo comma. Al limite di 250 km. si fa eccezione a favore degli studenti residenti nella provincia di Bolzano e iscritti negli istituti d'istruzione superiore di Bologna e Venezia.

Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone.

Il biglietto di abbonamento non dà diritto a fermate nelle stazioni intermedie.

A questi biglietti sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Art. 45. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Domanda dei biglietti.* — Le domande di abbonamento devono essere stese sull'apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione. Quelle per gli studenti di età inferiore a ventun anni devono essere firmate dai genitori o da chi ne fa le veci i quali assumono la responsabilità dell'uso irregolare dei biglietti e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti ferroviari da parte dei titolari.

Le domande devono essere inoltre accompagnate da:

a) una dichiarazione del Sindaco del Comune dalla quale risulti la residenza dello studente;

b) una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'istituto (Rettore, Direttore, Preside, ecc.), dalla quale risulti che l'istituto è compreso fra quelli indicati nell'art. 44 ed attestante che esiste nel richiedente la condizione di iscrizione prescritta dall'articolo medesimo. Per gli iscritti alle scuole e corsi di cui alle lettere *b*) e *c*), menzionati al detto art. 44, dalla dichiarazione deve risultare anche la durata dei corsi ai fini della scadenza della validità dell'abbonamento.

Il documento d'iscrizione alle scuole classificate come « autorizzate » deve essere inoltre corredato da una certificazione del Provveditore agli Studi, dalla quale risulti che la Scuola è « autorizzata » ai sensi delle leggi scolastiche vigenti. Per quanto riguarda, però, le scuole d'istruzione superiore ed artistica, tale certificazione deve essere rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

All'atto della domanda, il richiedente è tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'*Allegato* n. 1. A tale deposito si applicano le modalità stabilite al capo X.

§ 2. — *Irregolarità ed abusi.* — L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

L'abbonato, pel quale non sussistano o siano cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento è assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validità ed è inoltre tenuto al pagamento, per il tempo durante il quale fruì indebitamente dell'abbonamento per studente, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, più una soprattassa uguale a tre volte la differenza stessa, col minimo di lire mille.

Il capo XIII è annullato e sostituito dal seguente:

CAPO XIII.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E RISPETTIVE FAMIGLIE

Art. 46. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n. 21, con la riduzione del 40 % alle seguenti categorie di persone, purchè in servizio, e alle relative famiglie:

a) persone fruenti della *Concessione speciale C;*

b) persone fruenti del *Regolamento trasporti militari* limitatamente alle qualifiche appresso indicate:

— ufficiali in servizio permanente effettivo, ufficiali mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio, ufficiali già in servizio permanente effettivo e richiamati temporaneamente in servizio, ufficiali di complemento e della riserva chiamati o richiamati in servizio;

— sottufficiali delle categorie di carriera, compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio;

— graduati o militari di truppa in servizio continuativo.

La riduzione è applicabile:

a) per percorrenze non superiori ai km. 250, nel caso in cui il personale statale sia autorizzato a stabilire la propria residenza fuori della località in cui presta servizio ed unicamente per il percorso fra la detta località e quella scelta come residenza;

b) per percorrenze non superiori ai km. 150, nel caso in cui il personale statale presti servizio in località disagiata di confine terrestre ed unicamente per il percorso fra la detta località e il centro urbano viciniore;

c) per percorrenze non superiori ai km. 150, quando al personale statale, nonchè alle rispettive persone di famiglia, occorrano cure balneari, termali, climatiche o sanitarie in genere.

Le località di confine e i centri urbani di cui alla precedente lettera *b*) sono stabiliti dall'Amministrazione.

Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone e non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.

I biglietti non dànno diritto a fermate intermedie.

Ai biglietti di abbonamento rilasciati in base alla presente tariffa sono applicabili le disposizioni del capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Art. 47. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Domanda dei biglietti.* — La domanda in carta semplice deve essere fatta per il tramite dell'autorità da cui dipende il richiedente.

All'atto della domanda, il richiedente è tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'*Allegato* n. 1. A tale deposito si applicano le modalità stabilite al capo X.

§ 2. — *Irregolarità ed abusi.* — L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

L'abbonato è responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone della propria famiglia.

Il capo XIV è annullato e sostituito dal seguente

CAPO XIV.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

Art. 48. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

Agli impiegati, operai e braccianti l'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento settimanali, valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da compiersi nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, per recarsi dal luogo di residenza, o di residenza della famiglia, a quello di lavoro e ritornarne.

Alle persone suindicate l'Amministrazione può rilasciare altresì biglietti di abbonamento festivi valevoli per quattro viaggi di andata e quattro di ritorno da effettuarsi in corrispondenza di quattro domeniche consecutive — o di quattro giorni festivi consecutivi — per recarsi dalla località di la-

voro a quella della propria residenza o di residenza della propria famiglia e per ritornarne. I viaggi di andata debbono essere effettuati il giorno precedente il festivo o nelle ore antimeridiane di questo; quelli di ritorno al luogo di lavoro *nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale* seguente.

Per famiglia s'intendono la moglie e i figli per i coniugati; i genitori per i celibi o vedovi senza prole o coniugati legalmente separati.

Tutti i biglietti sopra indicati sono rilasciati limitatamente alla seconda e terza classe e soltanto per percorsi non eccedenti km. 150. Essi non dànno diritto a fermate intermedie e valgono per viaggiare soltanto con i treni accelerati, omnibus e misti determinati dall'Amministrazione. E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire spostamenti di validità quando questi siano resi necessari da speciali turni di lavoro e non implichino possibilità di aumento del numero dei viaggi.

I prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono quelli della tariffa n. 23.

Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.

Le disposizioni concernenti il divieto del traffico di piccoli colli di cui all'art. 41, § 9, sono estese ai portatori di questi biglietti. I colli a mano che i viaggiatori possono portar seco gratuitamente nelle carrozze, ai sensi dell'art. 13 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose* non possono eccedere i cinque chilogrammi.

Art. 49. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. — *Biglietti.* — I biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono messi in vendita nelle località dalle quali deve avere inizio la loro utilizzazione.

Essi debbono essere richiesti, di regola, entro il giorno che precede quello iniziale della loro validità.

§ 2. — *Tessera di riconoscimento.* — Per fruire della presente tariffa il richiedente deve munirsi di apposita tessera di riconoscimento che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'*Allegato* n. 1. La domanda di rilascio della tessera, stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione, deve essere presentata dal richiedente alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi, accompagnata da tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita » nonchè dai documenti di lavoro prescritti dall'Amministrazione per gli impiegati, operai e braccianti.

All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera.

La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato, perchè egli la faccia completare con le certificazioni appresso indicate.

Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il sindaco della località di residenza certifica la residenza abituale del richiedente o, quando del caso, quella della famiglia di lui, nonchè il luogo di lavoro. Le caselle successive servono per le varianti relative.

Le certificazioni, per essere valide, devono essere di data non anteriore ad un anno. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di chiedere in qualunque momento la prova della sussistenza delle condizioni stabilite per fruire della presente tariffa e di procedere al ritiro della tessera qualora, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, il titolare non dia la prova suddetta.

Le tessere valgono per tre anni dal giorno dell'emissione. Esse non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.

Per determinate linee, l'Amministrazione può stabilire documenti di viaggio diversi da quelli più sopra precisati, quando trattasi di quantitativi notevoli di persone che viaggiano in base alla presente tariffa.

L'Amministrazione ha pure facoltà di stabilire norme particolari per la determinazione della qualifica di « impiegato », « operaio », « bracciante », agli effetti della tariffa di cui al presente capo, nonchè di fissare un massimo di stipendio, salario o paga per il godimento di esse.

§ 3. — *Rimborsi.* — Nessun rimborso o compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonchè per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione di treni, cambiamento di servizi, diminuzione di treni e simili.

§ 4. — *Irregolarità ed abusi.* — Chi è trovato a viaggiare senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validità deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, per il percorso irregolarmente effettuato e da effettuare, più *una soprattassa di lire cento.*

Chi è trovato a viaggiare con treni, in classi od in giorni non ammessi incorre nella perdita del biglietto senza diritto a rimborso, e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso effettuato irregolarmente e per l'ulteriore percorso se intende proseguire. Il biglietto è ritenuto nullo e viene ritirato.

Chi scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Chi viene trovato, nel viaggio di andata o in quello di ritorno, con biglietto non forato nell'apposita casella è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cinquanta.

Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti all'ultimo comma dell'art. 48 è assoggettato al pagamento sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento.

L'abbonato pel quale non sussistono o sono cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento è assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validità ed è inoltre tenuto al pagamento, per il periodo durante il quale abbia fruito indebitamente dell'abbonamento, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, più una soprattassa uguale alla differenza stessa.

Nel capo XVI — Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto — l'art. 53 *è annullato e sostituito dal seguente:*

Art. 53. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

L'Amministrazione rilascia tessere nominative le quali autorizzano ad acquistare, durante la loro validità e verso la loro presentazione, biglietti di corsa semplice a tariffa n. 4.

Le tessere di autorizzazione hanno la validità di tre mesi, sei mesi o di un anno. Esse si distinguono inoltre in tre categorie:

categoria *A*) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª o 3ª classe;

categoria *B*) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 2ª o 3ª classe;

categoria *C*) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 3ª classe.

Si rilasciano tessere di autorizzazione intestate a due persone. Esse possono essere utilizzate dall'uno o dall'altro intestatario, mai da entrambi contemporaneamente.

I prezzi delle tessere di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 24. In aggiunta ai detti prezzi è dovuto il deposito cauzionale indicato nell'*Allegato* n. 1.

Alle tessere di autorizzazione ed ai relativi viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni previste all'art. 7.

Alle tessere di autorizzazione sono applicabili le condizioni e norme del precedente capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.

Nel penultimo comma dell'art. 54 *l'indicazione* § 4 *art.* 8 *è modificata in* § 2 *art.* 8-bis.

Nel capo XVIII — Tariffe per linee in particolari condizioni di esercizio — gli articoli 57, 58 *e* 59 *sono sostituiti dai seguenti:*

Art. 57. — LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA SICILIA.

Ai trasporti in servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le seguenti tariffe:

a) per i viaggi di corsa semplice, la tariffa n. 2;

b) per i viaggi di andata e ritorno ordinari, la tariffa n. 3;

c) per i viaggi in compartimento intero il prezzo dei biglietti si calcola in base alla tariffa n. 2;

d) per i biglietti di abbonamento ordinario si applicano i prezzi della tariffa n. 21, computati in base ai 7/10 della distanza effettiva con arrotondamento al chilometro superiore;

e) per tutti gli altri trasporti delle persone si applicano integralmente i prezzi della rete principale per le classi corrispondenti;

f) le tasse accessorie previste dalle seguenti *Condizioni e Tariffe* si applicano senza alcuna riduzione.

Per i trasporti delle persone in servizio diretto con la rete principale e per quelli in transito sulle complementari la tassazione è fatta sui percorsi separati delle due reti in base alle tariffe competenti. Le tasse accessorie previste dalle singole tariffe per i viaggi delle persone si applicano una sola volta. Per i biglietti di abbonamento di cui ai capi X, XI, XII, XIII e XIV la tassazione è fatta sul cumulo delle distanze effettive

Art. 58. — LINEE SECONDARIE DELLA VENEZIA TRIDENTINA.

Ai trasporti sulla linea Brunico-Campo Tures si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le stesse tariffe indicate all'articolo precedente per i trasporti sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia.

Ai trasporti sulla linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena si applicano integralmente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale.

Nei viaggi in servizio diretto con la rete principale si applicano le disposizioni stabilite dall'ultimo alinea del precedente art. 57.

Art. 59. — LINEA NAPOLI-POZZUOLI SOLFATARA (METROPOLITANA).

In servizio locale della linea Metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara si applicano i prezzi speciali indicati nella tariffa n. 14.

A tali prezzi non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni.

Per i biglietti di abbonamento sia ordinari, sia a tariffa ridotta, nonchè per i biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti, si applicano integralmente le condizioni e tariffe della rete principale.

I prezzi di trasporto in servizio locale delle dette linee sono però computati in base alle seguenti distanze virtuali

Km. 5 fra due stazioni qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina e per le percorrenze Napoli Mergellina-Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi, Napoli Mergellina-Bagnoli Agnano Terme, Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi-Bagnoli Agnano Terme, Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara;

Km. 7 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi;

Km. 10 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Bagnoli Agnano Terme;

Km. 13 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Pozzuoli Solfatara;

in base alle distanze effettive di km. 9 e km. 7 rispettivamente per percorrenze Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi-Pozzuoli Solfatara;

in base alla distanza minima tassabile di km. 5 per la percorrenza Napoli Campi Flegrei-Piazza Leopardi.

In servizio diretto fra la linea Napoli-Pozzuoli Solfatara e la rete principale si applicano integralmente le condizioni e tariffe in vigore su quest'ultima, col cumulo delle distanze reali.

Inoltre all'art. 60 vengono soppresse le parole « ed applicando una sola volta il diritto speciale di cui al paragrafo 4 dell'art. 17 ».

Il capo XIX — Trasporti militari e Concessioni speciali è soppresso.

Le tariffe dal n. 1 al n. 21 sono annullate e sostituite dalle seguenti:

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE — *(Vedi capo V)*

Basi chilometriche per viaggiatore

TARIFFA		Zone di percorrenza da 1 a 400 km.	da 401 a 800 km.	da 801 a 1200 km.	oltre 1200 km.
Tariffa N. 1 ordinaria	1ª classe L.	10,073	9,066	7,253	5,802
	2ª » »	5,494	4,946	3,956	3,165
	3ª » »	3,663	3,297	2,637	2,110
Tariffa N. 2 ridotta del 20 %	1ª classe L.	8,059	7,253	5,802	4,642
	2ª » »	4,396	3,956	3,165	2,531
	3ª » »	2,930	2,637	2,110	1,688
Tariffa N. 3 ridotta del 30 %	1ª classe L.	7,051	6,346	5,077	4,062
	2ª » »	3,846	3,462	2,769	2,215
	3ª » »	2,564	2,308	1,846	1,477
Tariffa N. 4 ridotta del 40 %	1ª classe L.	6,044	5,440	4,352	3,481
	2ª » »	3,297	2,967	2,374	1,899
	3ª » »	2,198	1,978	1,582	1,266
Tariffa N. 5 ridotta del 50 %	1ª classe L.	5,037	4,533	3,626	2,901
	2ª » »	2,747	2,473	1,978	1,582
	3ª » »	1,831	1,648	1,319	1,055
Tariffa N. 6 ridotta del 60 %	1ª classe L.	4,029	3,626	2,901	2,321
	2ª » »	2,198	1,978	1,582	1,266
	3ª » »	1,465	1,319	1,055	0,844
Tariffa N. 7 ridotta del 70 %	1ª classe L.	3,022	2,720	2,176	1,741
	2ª » »	1,648	1,484	1,187	0,949
	3ª » »	1,099	0,989	0,791	0,633

In luogo di queste tariffe, l'Amministrazione ha facoltà — per brevi distanze — di stabilire provvisoriamente prezzi speciali virtuali che non siano inferiori a quelli delle tariffe precedentemente in vigore. Per determinate relazioni, l'Amministrazione può tuttavia applicare i prezzi risultanti dalle basi di tariffa, prescindendo dalle norme di cui l'art. 17, § 4, relativo all'arrotondamento della somma del prezzo di trasporto.

TARIFFA N. 10

PER TRENI STRAORDINARI E CARROZZE.

(*Vedi capo VII*).

§ 1. — Nel caso di treno straordinario a carrozze pel trasporto di persone si applica la tariffa competente alle persone trasportate.

§ 2. — Per un treno straordinario non può essere pagato un importo complessivo inferiore a quello corrispondente a 350 biglietti di terza classe per adulti calcolati ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 sulla percorrenza del treno e per un minimo di km. 30. L'Amministrazione però può ridurre il minimo di 350 biglietti quando le condizioni della linea non consentano l'effettuazione di un convoglio trasportante il numero di persone occorrente per raggiungere tale importo minimo.

L'importo minimo deve essere pagato dai viaggiatori che fruiscono dell'intero percorso del treno straordinario. Ai viaggiatori, per i quali sia stato pagato il prezzo per l'intero percorso allo scopo di raggiungere il detto minimo, è consentito peraltro di salire sul treno straordinario in una stazione successiva a quella di origine del treno stesso.

§ 3. — Agli effetti della tassazione di cui ai §§ 1 e 2, gli itinerari che, a norma del primo comma dell'art. 20, § 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti.

Il minimo di km. 30 di cui al § 2 deve riferirsi a ciascuna corsa nel caso di treni richiesti per percorsi disgiunti uno dall'altro, ovvero alla metà dell'itinerario complessivo, quando questo non rientra nei limiti di un viaggio di corsa semplice.

§ 4. — E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al § 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto in treno, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a 20 persone oppure che ne discendano gruppi di almeno 20 persone purchè tutti partenti dalla stazione di origine del treno.

I gruppi di cui al precedente comma sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio, ciascuno per la propria percorrenza. Ai gruppi stessi si rilasciano biglietti separati sui quali viene praticata opportuna annotazione.

§ 5. — Quando in occasione di feste, di fiere, di congressi, gite e simili, venga richiesto e consentito, per ragioni di orario dei treni normali, l'allestimento di un treno straordinario pel trasporto di persone, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo corrispondente a 100 biglietti di terza classe per il percorso del treno calcolati a norma del § 3, e ciò indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore dev'essere provvisto. Se il treno straordinario viene richiesto tanto per l'andata quanto pel ritorno, il numero di biglietti di terza classe suddetti è ridotto ad 80 per ogni corsa.

L'Amministrazione non consente l'effettuazione del treno straordinario quando ne stimi prevedibile una insufficiente frequentazione.

§ 6. — Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone, di bagagli e di merci si applicano le tasse per le persone, per i bagagli e per le merci a grande velocità, secondo le rispettive tariffe, con l'aumento, per le sole merci, del 10 %. Qualora però risulti maggiore l'importo calcolato in base alla tassazione stabilita per i treni speciali a grande velocità, dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle merci sulle Ferrovie dello Stato*, si applica quest'ultimo.

TARIFFA N. 11

PER CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI.

(*Vedi capo VII*).

§ 1. — Nei casi di corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competente alle persone trasportate.

La tassazione è fatta in base alle classi adottate, sulle linee percorse, pel tipo di automotrici impiegate.

§ 2. — Per l'effettuazione di una corsa straordinaria con automotrice non può essere pagato, per il percorso a carico, un importo complessivo inferiore a quello corrispondente ai quattro quinti del prezzo dei posti da essa offerti calcolato in base alla tariffa ordinaria n. 1. Qualora i viaggiatori siano muniti di biglietti a pagamento (esclusi gli abbonamenti delle varie specie) valevoli per una percorrenza superiore a quella del treno straordinario purchè comprendente l'itinerario di quest'ultimo, i biglietti stessi vengono computati in base al loro prorata chilometrico ai fini di determinare se l'importo minimo sia raggiunto o meno.

Quando il viaggio ha inizio da stazione che non sia sede di deposito dell'automotrice, l'Amministrazione ha facoltà di esigere per il percorso a vuoto, computato per la percorrenza dalla sede di deposito dell'automotrice alla stazione di inizio del viaggio e viceversa, il pagamento della metà dei posti da esse offerti, in base alla tariffa applicata al trasporto.

Se all'automotrice vengono agganciati rimorchi o carrozze ordinarie, i posti offerti da questi devono aggiungersi a quelli dell'automotrice pel calcolo del prodotto minimo da esigersi.

§ 3. — Gli itinerari che a norma del primo comma dell'articolo 20, § 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice, sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla metà dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti.

§ 4. — E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al § 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto sull'automotrice, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a cinque persone oppure che ne discendano gruppi di almeno cinque persone, purchè tutti partenti dalla stazione di origine del convoglio. Tali gruppi sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio ciascuno per la propria percorrenza.

TARIFFA N. 12

PER SALONCINI E CARROZZE SALONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

(Vedi capo VII)

CARROZZE	PREZZO per l'occupazione della vettura	Quantità delle persone ammesse nelle carrozze col pagamento dei prezzi rispettivamente contro indicati (1)
Saloncini	Importo di 12 biglietti di 1ª classe ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1	8 persone adulte
Saloni a 2 o 3 assi	Idem 14 idem	10 »
Saloni a 4 assi	Idem 20 idem	15 » »
Saloni a 6 assi . .	Idem 26 idem	20 » »

(1) Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di età inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto.

Ogni persona che volesse prendere posto nella carrozza salone o saloncino in più dei limiti sopra indicati, deve munirsi di un biglietto di 1ª classe a tariffa ad essa competente per tutto il percorso che la carrozza deve compiere.

Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli a mano eccedenti i limiti di peso o di volume stabiliti pel trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori dall'art. 13 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose*, dei cani od altri piccoli animali, di bagagli registrati o di altre cose, devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle delle carrozze.

TARIFFA N. 13

PER CARROZZE SALONE DEI PRIVATI.

(Vedi capo VII)

CARROZZE	PREZZO per l'occupazione della vettura	Quantità delle persone ammesse nelle carrozze col pagamento dei prezzi rispettivamente contro indicati (1)
Saloncini a 2 o 3 assi	Importo di 12 biglietti di 1ª classe ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1	10 persone adulte
Saloni a 4 assi	Idem 18 idem	15 » »
Saloni a 6 assi	Idem 24 idem	20 » »

(1) Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di età inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto.

Ogni persona che volesse prendere posto nella carrozza salone in più dei limiti sopra indicati, deve munirsi di biglietto di 1ª classe a tariffa ad essa competente per tutto il percorso che la carrozza deve compiere.

Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli a mano eccedenti i limiti di peso o di volume stabiliti pel trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori dall'art. 13 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose*, dei cani od altri piccoli animali, di bagagli registrati o di altre cose, devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle delle carrozze.

TARIFFA N. 14

PEL SERVIZIO LOCALE SULLA LINEA NAPOLI-POZZUOLI SOLFATARA (METROPOLITANA)

(Vedi capo XVIII)

PERCORRENZA da	e viceversa a	PREZZI di corsa semplice 3ª classe Lire
Fra due stazioni del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina		10
Piazza Leopardi	Napoli Campi Flegrei	10
Da una stazione qualsiasi del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (esclusa)	Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi . . .	15
	Bagnoli Agnano Terme	25
	Pozzuoli Solfatara. . .	35
Napoli Mergellina. .	Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	10
» . .	Bagnoli Agnano Terme	15
»	Pozzuoli Solfatara.	25
Napoli Campi Flegrei e Piazza Leopardi	Bagnoli Agnano Terme	10
» » .	Pozzuoli Solfatara.	20
Bagnoli Agnano Terme.	»	10

È ammesso che il viaggiatore trasporti seco nelle carrozze della linea Metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara, piccoli animali e cani dietro pagamento, per ogni capo o per ogni piccola gabbia di uccelli, dei prezzi indicati per i viaggiatori nella presente *tariffa.*

Per le regolarizzazioni in treno, il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cinquanta, oltre al prezzo del biglietto o del trasporto di cui al precedente comma, con applicazione del diritto di cui l'art. 8-*bis*, § 8.

TARIFFA N. 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI.

(Vedi capo X)

Basi chilometriche per viaggiatore e per abbonamenti annuali.

ZONE DI PERCORRENZA										
fino a 10 km.	da 11 a 30 km.	da 31 a 60 km.	da 61 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 400 km.	da 401 a 600 km.	da 601 a 800 km.	da 801 a 1000 km.	da 1001 a 1200 km.	oltre 1200 km.
1ª CLASSE										
Base chilometrica per viaggiatore — Lire										
—	1.467,12	1.173,70	938,96	657,27	460,09	322,06	225,44	135,27	81,16	40,58
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire										
30.250 —	59.592,40	94.803,40	132.361,80	198.088,80	290.106,80	354.518,80	399.606,80	426.660,80	442.892,80	—
2ª CLASSE										
Base chilometrica per viaggiatore — Lire										
—	800,25	640,20	512,16	358,51	250,96	175,67	122,97	73,78	44,27	22,13
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire										
16.500 —	32.505 —	51.711 —	72.197,40	108.048,40	158.240,40	193.374,40	217.968,40	232.724,40	241.578,40	—
3ª CLASSE										
Base chilometrica per viaggiatore — Lire										
—	533,50	426,80	341,44	239 —	167,31	117,11	81,98	49,19	29,51	14,76
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire										
11.000 —	21.670 —	34.474 —	48.131,60	72.031,60	105.493,60	128.915,60	145.311,60	155.149,60	161.051,60	—

Il prezzo dell'abbonamento si ottiene dividendo per 13 il prezzo base annuale per l'intera percorrenza, arrotondando il quoziente a norma dell'art. 17, § 4 ed attribuendo 2/13, così arrotondati, al primo mese ed 1/13 a ciascuno dei mesi successivi.

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SPECIALI.

(Vedi capo XI)

I prezzi annuali degli abbonamenti speciali si stabiliscono riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali, che risultano dall'applicazione della tariffa n. 21 al relativo percorso:

— 15 % per gli itinerari compresi in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) dell'art. 42;
— 20 % per gli itinerari descritti nell'art. 43 (escluso l'itinerario Intera Rete);
— 40 % per l'itinerario Intera Rete.

PERCORSI DI CONGIUNZIONE.

La tassazione di tali percorsi è fatta sulla loro lunghezza complessiva in base ai prezzi della tariffa n. 1, calcolati:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 volte

per congiunzioni ad abbonamenti della validità rispettivamente di:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mesi.

Per gli abbonamenti speciali regionali con percorso tassabile inferiore ai 250 chilometri, ai percorsi di congiunzione vengono applicate tasse pari a tre volte quelle sopradette

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(Vedi capo XVII)

		ZONE DI PERCORRENZA				
		fino a 10 km.	da 11 a 30 km.	da 31 a 60 km.	da 61 a 100 km.	da 101 a 150 km.
		Lire				
2ª CLASSE						
Biglietti settimanali	Base chilometrica per viaggiatore L.	—	13,30	9,90	7,90	5,50
	Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona »	275 —	541 —	838 —	1.154 —	1.429 —
Biglietti festivi	Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di andata e ritorno ordinari per la seconda classe e per la percorrenza dell'abbonamento.					
3ª CLASSE						
Biglietti settimanali (1)	Base chilometrica per viaggiatore L.	-	8,90	6,60	5,20	3,64
	Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona »	187 —	365 —	563 —	771 —	953 —
Biglietti festivi	Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di andata e ritorno ordinari per la terza classe e per la percorrenza dell'abbonamento.					

I prezzi al chilometro terminale sopra indicati devono essere arrotondati a norma dell'art. 17, § 4.

(1) Fino al 8 luglio 1949 l'Amministrazione applica a questi prezzi una riduzione del 50 %.

TARIFFA N. 24

PER TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO.

(Vedi capo XVI)

I prezzi delle tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto, della validità di tre, sei o dodici mesi, sono formati prendendo 4, 6 o 9 volte rispettivamente il costo di un biglietto di corsa semplice per 400 km., a tariffa n. 1 di prima, seconda o terza classe, secondochè si tratti di tessere della categoria A, B o C.

Il prezzo delle tessere di autorizzazione per due persone è quello stabilito a norma del comma precedente, aumentato di un terzo ed arrotondato nuovamente a norma dell'art. 17, § 4.

L'allegato 1 alle « Condizioni e Tariffe » è annullato e sostituito dal seguente:

TASSE ACCESSORIE

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Biglietto di entrata nelle stazioni	art. 4	L. 10.
Tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.		
Posti di tutte le classi	id.	» 150 per posto.
Diritti fissi.		
Per l'uso di un compartimento intero	art. 27	» 1000 per ogni compartimento.
Per impiego dei saloncini dell'Amministrazione	art. 28	» 3000 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino. » 1000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 2 o 3 assi	id.	» 6000 per le prime 72 ore d'impiego del salone. » 1500 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 4 assi	id.	» 8000 per le prime 72 ore d'impiego del salone. » 2000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 6 assi	id.	» 10000 per le prime 72 ore d'impiego del salone. » 2500 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per biglietti circolari ad itinerario combinabile	art. 37	» 50 per ogni biglietto.
Tessere.		
Tessera individuale per trasporti in comitiva.	art. 33	» 10 per tessera.
Tessera per l'uso dei biglietti di abbonamento e delle carte di autorizzazione	art. 41 » 53	» 100 per tessera.
Tessera per impiegati, operai e braccianti	art. 49	» 100 per tessera.
Depositi cauzionali.		
Per treno speciale o corsa straordinaria di automotrice	art. 26 » 34	» 3000 per i treni a carrozze. » 2000 per le corse di automotrice.
Per carro per trasporto ammalati	art. 30	» 1000 per ogni carro.
Per l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	art. 33	» 1000 per ogni carrozza.
Per l'emissione dell'abbonamento o tessera di autorizzazione.	art. 40 » 53	» 100 per biglietto o tessera.
Tasse di sosta.		
Per sosta nelle stazioni di carrozze salone dei privati	art. 32	» 200 al giorno per i primi dieci giorni. » 100 al giorno per i giorni successivi col massimo di lire 5000 all'anno.
Per ogni fermata intermedia di carrozze per trasporti speciali compresi i rimorchi delle automotrici	art. 26 » 32 » 33 » 34	» 1000 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.
Per ogni fermata intermedia di automotrice per corse straordinarie	art. 32	» 1500 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 12 ore.
Tassa di percorso a vuoto.		
Per percorso a vuoto di carrozze	art. 27 » 32 » 33	» 50 per carrozza chilometro.
Tassa di manovra per evitato trasbordo.		
Per carrozze ordinarie	art. 27 » 33	» 1500 per ogni carrozza e per ogni evitato trasbordo.
Tassa di disinfezione.		
Per carrozze con compartimento per ammalati	art. 30	» 2000 per ogni carrozza.

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

ALLEGATO *B*.

Modificazioni ed aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » - Trasporto bagagli.

Il titolo del capo II e gli articoli 6, 13 *e* 14 *sono modificati come segue*:

CAPO II.

DEL TRASPORTO DEI BAGAGLI REGISTRATI E DEI COLLI A MANO COLLI IN DEPOSITO

Art. 6. - COSE AMMESSE ALLA SPEDIZIONE A BAGAGLIO.

§ 1. — *Cose normalmente ammesse*. — L'Amministrazione ammette al trasporto come bagaglio registrato:

a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore e della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;

b) i campionari anche se contenenti più esemplari di un medesimo oggetto, purchè il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere alle cose spedite il carattere di campionario; i campionari degli oggetti preziosi devono essere riposti in bauli, valige o casse convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi;

c) i libri, le carte ed i documenti;

d) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;

e) gli strumenti musicali portatili, i grammofoni, gli apparecchi radiofonici e di televisione;

f) gli sci, le slitte a uno o due posti, le vele per i pattinatori, le imbarcazioni della lunghezza massima di 3 metri, gli attrezzi ginnici;

g) i motocicli usati (purchè il serbatoio non contenga carburante), anche con carrozzino, i velocipedi usati, anche con motore ausiliario (purchè il serbatoio non contenga carburante), i sulchi (purchè spediti insieme coi cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle, anche a lettiga, per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, anche a sdraio, le brande pieghevoli, i materassi, gli ombrelloni da spiaggia. Per motociclette e velocipedi usati s'intendono quelli non protetti da imballaggio originale della casa di fabbrica;

h) le pellicole cinematografiche ed il corrispondente materiale pubblicitario;

i) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;

l) gli accumulatori per automobili o per radiofonia;

m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le intelaiature;

n) i prodotti farmaceutici e l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco);

o) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, nonchè uccelli, compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie, casse o ceste reticolate.

In tempo di caccia è permesso aggiungere, nel bagaglio cui alla lettera *a*), una quantità di cartucce da fucile cariche non maggiore di 500, o di polvere da sparo di peso non superiore a grammi 1250, alla condizione, peraltro, che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino.

§ 2. — *Altre cose ammesse*. — Oltre quelle menzionate al § 1, l'Amministrazione può ammettere al trasporto come bagaglio registrato anche altre cose, alle condizioni e nei treni che essa stabilisce.

§ 3. — *Biglietto di viaggio*. — L'Amministrazione può subordinare l'accettazione delle cose sopra elencate alla presentazione del biglietto di viaggio valevole per la stazione destinataria del bagaglio.

§ 4. — *Limitazioni all'accettazione del bagaglio*. — L'Amministrazione può limitare la quantità, il volume ed il peso delle cose da spedire.

§ 5. — *Oggetti di valore*. — Sono considerati come inesistenti nel bagaglio di cui al § 1 lettera *a*), agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichità e quelli preziosi od assimilati ai preziosi.

§ 6. — *Cose pericolose e nocive*. — Salvo le eccezioni di cui alla lettera *h*) ed all'ultimo comma del § 1, e quelle ammesse dalle leggi e dai decreti in vigore, è vietato introdurre nel bagaglio, o spedire come tale, cose considerate pericolose e nocive ai sensi delle presenti *Condizioni e Tariffe*.

L'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), deve essere contenuta in un robusto imballaggio isolante, costruito in modo da evitare ogni fuoruscita del prodotto allo stato solido, pur permettendo l'uscita di esso allo stato di gas. Ogni collo non deve superare il peso di kg. 150 e deve essere munito di un'etichetta portante la seguente iscrizione: « *Non toccare a mano nuda il contenuto* ».

§ 7. — *Verifica del contenuto dei bagagli*. — Esistendo una presunzione di irregolare dichiarazione dell'oggetto del trasporto o di inosservanza delle disposizioni di cui alle presenti *Condizioni e Tariffe*, l'Amministrazione ha il diritto di verificare il contenuto dei colli spediti a bagaglio, osservando le seguenti prescrizioni:

— il possessore dello scontrino deve essere invitato ad assistere alla verifica, semprechè sia possibile identificarlo e dargliene avviso; ove ciò non sia possibile, o nel caso che non si presenti, la verifica deve effettuarsi con l'assistenza di due testimoni estranei alla ferrovia;

— dell'apertura dei colli e del risultato della verifica, deve essere redatto, a cura dell'agente che vi procede, verbale, che viene firmato dall'agente stesso e dal possessore dello scontrino, se intervenuto, o, in difetto, dai due testimoni;

— ove dalla verifica risultino irregolarità, le spese occorse per la verifica stessa debbono essere pagate dal possessore dello scontrino;

— se dalla verifica risulti che le cose presentate per il trasporto non corrispondono, per natura o qualità, alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, l'Amministrazione ha diritto di esigere le soprattasse indicate all'art. 50.

Art. 13. - COLLI A MANO TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE.

§ 1. — *Colli ammessi gratuitamente nelle carrozze*. — Il viaggiatore può portare seco gratuitamente nelle carrozze colli a mano non eccedenti, in complesso, il peso di 20 kg. e il volume corrispondente allo spazio ordinariamente posto a sua disposizione.

Nel peso di 20 kg. è tollerata l'inclusione degli oggetti sottoindicati ancorchè eccedano il volume corrispondente allo spazio messo a disposizione del viaggiatore ed a condizione che gli oggetti stessi possano essere collocati sulle reticelle o sotto i sedili senza incomodo per gli altri viaggiatori; strumenti dei complessi musicali, purchè portati nel compartimento ove prendono posto soltanto i musicanti; strumenti geodetici; bandiere; canne da pesca, da misuratori e simili; sci nella misura di un paio per viaggiatore.

§ 2. — *Colli ammessi a pagamento nelle carrozze*. — L'Amministrazione può consentire che il viaggiatore porti seco in carrozza colli a mano eccedenti il peso di 20 kg. ammesso gratuitamente nelle carrozze, purchè trattisi di eccedenza non superiore a 30 kg. e il viaggiatore provveda in partenza al pagamento, per l'eccedenza di peso, delle tasse di porto calcolate in base alla competente serie dei prezzi pei bagagli registrati cui all'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo. In nessun caso il volume dei colli a mano può eccedere, in complesso, lo spazio ordinariamente messo a disposizione del viaggiatore, nè i colli stessi possono contenere oggetti esclusi dal trasporto nelle carrozze.

Nel caso che il viaggiatore segua, per fatto proprio, una via diversa da quella per la quale sono stati tassati i colli a mano che egli porta a pagamento in carrozza, deve pagare, se questa via è una deviazione ammessa, le tasse di cui all'articolo 77 delle presenti *Condizioni e Tariffe* per il maggior percorso considerato isolatamente, senza applicazione del minimo di distanza o di tassa. Se la nuova via non è una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, le tasse dovute in base all'art. 77. Resta però al viaggiatore il diritto di avvalersi, quando sia possibile, del primo o del secondo treno successivo e per il percorso non effettuato. Analogamente dicasi per gli animali cui al successivo § 3.

§ 3. — *Piccoli animali e cani*. — L'Amministrazione ha facoltà di consentire l'ammissione nelle carrozze, dietro pagamento dei prezzi previsti dall'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo: i piccoli cani e i gatti in ceste, in gabbie o analoghi imballaggi; i piccoli cani sciolti quando gli altri viaggiatori lo permettano e purchè il proprietario li tenga sulle ginocchia; i cani anche di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonchè, quando non rechino disturbo e siano muniti di museruola e di guinzaglio, nei compartimenti di terza classe; gli uccelli in piccole gabbie; i piccoli animali vivi da cortile in ceste, gabbie o analoghi imbal-

laggi nei compartimenti di terza classe dei treni accelerati, omnibus e misti, purchè il peso complessivo non ecceda i 10 kg.

Sono esonerati dal pagamento della tassa di porto i cani guida in accompagnamento di ciechi, nonchè i cani da caccia condotti seco in terza classe dai cacciatori muniti di licenza di caccia e di fucile, nella misura di un cane per ogni cieco e per ogni cacciatore.

Ai cacciatori è inoltre consentito di portare gratuitamente in carrozza uno o più dei cosidetti « zimbelli » (civette ed altri uccelli da richiamo), semprechè le gabbie o gli altri involucri ove questi siano racchiusi e i restanti colli a mano del cacciatore rientrino nei limiti di peso e di volume stabiliti al § 1.

Con le modalità che l'Amministrazione stabilisce, può consentirsi il trasporto gratuito in terza classe dei colombi viaggiatori contenuti in apposito imballaggio a fondo ben chiuso, purchè, con l'eventuale bagaglio a mano, non superino i limiti di peso e di volume stabiliti al § 1.

§ 4. — *Cose escluse dalle carrozze.* — Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore, è vietato introdurre nelle carrozze cose pericolose o nocive ai sensi delle presenti *Condizioni e Tariffe* e delle leggi e dei regolamenti.

In tempo di caccia è permesso includere nei colli a mano fino a 500 cartucce da fucile cariche, o fino a grammi 1250 di polvere da sparo.

E' vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori.

§ 5. — *Norme speciali per determinate tariffe o treni.* — L'Amministrazione ha facoltà, per determinate tariffe o per determinati treni, di apportare variazioni ai limiti di peso e di volume ed alle specie delle cose e degli animali che il viaggiatore può portare seco nelle carrozze.

§ 6. — *Ricevuta delle tasse di porto pagate.* — Per le tasse di porto che il viaggiatore paga nei casi di cui ai §§ 2 e 3, l'Amministrazione rilascia una ricevuta, dalla quale risultano le stazioni di partenza e di destinazione, il treno di partenza, il numero e il peso dei colli o il numero e specie degli animali, a seconda dei casi, l'importo pagato e gli estremi del biglietto posseduto dal viaggiatore. La validità di tale ricevuta è strettamente legata a quella del biglietto (se emessa in appoggio ad un biglietto di abbonamento, ha la validità di un biglietto di corsa semplice); essa deve essere esibita durante il viaggio al personale ferroviario a documentazione della tassa pagata e riconsegnata al personale ferroviario all'uscita dalla stazione destinataria.

§ 7. — *Custodia dei colli.* — Tutte le cose che rimangono presso il viaggiatore restano sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia: l'Amministrazione non può prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangono danneggiate o distrutte o vanno disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile. In tal caso l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto:

a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto, le indennità previste, a seconda dei casi, nei §§ 1 e 2 dell'art. 58;

b) quando per i colli non sia stato fatto luogo alla emissione del documento predetto, le indennità stabilite al § 1 e alla lettera *a*) del § 2 dell'art. 58, entro il limite massimo di 20 kg. e quali che siano il contenuto o la natura dei colli.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione abbia trasferito i colli dalla carrozza al bagagliaio, la stessa deve le indennità previste nei primi due paragrafi del citato art. 58.

Art. 14. — COLLI IN DEPOSITO.

§ 1. — *Cose accettate.* — L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo, contro pagamento delle tasse indicate nell'*Allegato* n. 1, i colli e le biciclette, anche con motorino, che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze.

Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), *d*), *e*), *f*) (escluse le imbarcazioni), *g*) (soli velocipedi), *i*) ed *l*) del § 1 dell'art. 6; l'Amministrazione, in qualunque caso, non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti.

§ 2. — *Abbonamento al deposito.* — L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori tessere di abbonamento al deposito degli oggetti ammessi a norma del § 1 con le riduzioni di tasse indicate nell'*Allegato* n. 1, e con le modalità che è autorizzata a stabilire.

Nessun rimborso nè proroga di validità competono all'abbonato che per qualsiasi ragione, non fruisce in tutto o in parte dell'abbonamento.

§ 3. — *Condizionatura dei colli.* — I colli da depositare debbono essere consegnati chiusi. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde del loro contenuto.

§ 4. — *Ricevuta di deposito.* — All'atto del deposito è rilasciata al depositante una ricevuta di deposito, nella quale sono indicati la data della consegna dei colli, la loro quantità ed il loro peso.

I colli depositati vengono riconsegnati a chi presenta la ricevuta di deposito.

L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il portatore della ricevuta ne sia legittimamente in possesso.

L'Amministrazione riconsegna i colli depositati anche a chi dichiari di aver smarrito la ricevuta, purchè egli provi di esserne il proprietario, rilasci dichiarazione scritta di ricevimento e, occorrendo, presti valida garanzia. In tal caso all'Amministrazione è dovuta, inoltre, una tassa fissa di L. 100.

§ 5. — *Giacenza Responsabilità.* — Le disposizioni degli articoli 55, 57 e 58 relative alle spedizioni di bagaglio registrato, sono estese ai colli in deposito.

Il ritardo nella resa decorre dal momento della richiesta dei colli depositati se questa non è subito soddisfatta.

§ 6. — *Irregolarità.* — Chi deposita materie considerate pericolose o nocive ai sensi delle presenti *Condizioni e Tariffe*, è assoggettato ad una soprattassa di lire mille per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli depositati.

L'abbonamento al deposito di cui il § 2 è annullato e la tessera viene ritirata, con la perdita dell'eventuale restante validità;

1° quando l'abbonato se ne serve o tenta di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi;

2° quando l'abbonamento è usato o si tenta di usarlo da persona diversa dell'abbonato;

3° quando la tessera è comunque alterata nelle indicazioni.

Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è tenuto a pagare la penalità fissa di lire duecento; inoltre l'Amministrazione può escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso le irregolarità.

Nel capo III, l'art. 50 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 50. — RESPONSABILITÀ DEGLI SPEDITORI PER DICHIARAZIONE OD IMBALLAGGIO IRREGOLARI DELLA MERCE E PER ECCEDENZA DI CARICO. NORME PARTICOLARI PER I BAGAGLI.

§ 1. — *Irregolari dichiarazioni.* — Se le cose presentate per il trasporto non corrispondono per natura e qualità, o per peso, o per dimensioni alla dichiarazione fatta dal mittente nella lettera di vettura, l'Amministrazione ha diritto:

a) al pagamento della soprattassa di 100 lire per ogni spedizione, e di lire 200 se trattasi di spedizione a carro, quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto;

b) al pagamento nel caso contrario, della differenza fra i due prezzi computati dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed inoltre di una soprattassa uguale a due volte la differenza stessa, con i minimi di cui al punto *a*).

Il pagamento di cui sub *b*) è dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto del mittente o del destinatario sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti.

§ 2. — *Spedizione di merci pericolose e nocive e resti umani e di merci irregolarmente imballate o condizionate.* — Anche quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto, l'Amministrazione ha diritto, in luogo della soprattassa di cui al paragrafo precedente:

a) al pagamento di lire 2000 per ogni chilogrammo di peso lordo dell'intera spedizione, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto;

b) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento), ed a cinque volte l'intero prezzo per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 2ª, 3ª e 4ª gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5ª gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6ª gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento, se l'inesatta od incompleta dichiarazione abbia per effetto di sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur

essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalità stabilite per gli imballaggi o per l'interna condizionatura dei colli;

c) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi, o di ceneri mortuarie.

L'Amministrazione può sospendere il trasporto delle spedizioni di cui ai punti a), b), c) e metterle a disposizione dell'autorità competente.

§ 3. - *Eccedenze di carico.* — Nel caso di carico da parte del mittente di un carro oltre la portata massima ammessa (art. 34, § 2), sono dovute le tasse per il peso eccedente computandole come se si trattasse di una spedizione a parte dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed una soprattassa uguale a cinque volte le tasse medesime.

Verificandosi per una stessa spedizione l'eccedenza di carico oltre la tolleranza e la dichiarazione di un peso minore, si applica alla prima la soprattassa prevista dal presente paragrafo ed alla seconda quella di cui al paragrafo 1.

§ 4. — *Norme particolari per le cose spedite a bagaglio registrato e per le cose ammesse nelle carrozze.* — a) *Irregolare dichiarazione del contenuto del bagaglio.* — Qualora le cose presentate per il trasporto non corrispondano, per natura e qualità, alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, è dovuto il pagamento di una penalità di lire cento al chilogrammo.

Il pagamento suddetto è dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto dello speditore, sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti.

b) *Merci pericolose e nocive.* — L'Amministrazione ha diritto in luogo della soprattassa di cui alla precedente lettera a):

1) al pagamento di lire millecinquecento per ogni chilogrammo di peso lordo del collo, quando la falsa od inesatta dichiarazione abbia determinato o possa determinare l'accettazione di merci pericolose o nocive escluse dal trasporto ai sensi del § 6 dell'art. 6, oppure quando le merci stesse vengano trasportate nelle carrozze in contravvenzione al disposto di cui al § 4 dell'art. 13;

2) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le pellicole cinematografiche di celluloide, le cartucce e la polvere da sparo ammesse al trasporto ai sensi del § 1 dell'art. 6, nonchè per gli accumulatori per automobili e per radiofonia e per l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), se l'inesatta od incompleta dichiarazione possa sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalità stabilite per gli imballaggi o per l'interna condizionatura dei colli;

3) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi o di ceneri mortuarie.

L'Amministrazione può sospendere il trasporto delle spedizioni suddette e metterle a disposizione dell'Autorità competente.

c) *Eccedenza di peso e di volume dei colli a mano.* — Per i colli a mano che eccedessero i limiti di peso o di volume indicati nei §§ 1 e 2 dell'art. 13, il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio dall'art. 77 (senza applicazione di alcun minimo di prezzo) computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare ad una soprattassa eguale al detto importo col minimo di lire 100.

Tali tasse e soprattasse si applicano, in caso di eccedenza di peso, sull'eccedenza stessa e, in caso di eccedenza di volume, sul peso dell'intero collo o dei colli che dànno luogo all'eccedenza di volume.

Se il viaggiatore ha introdotto in carrozza colli a mano di peso non superiore complessivamente a kg. 50, non è dovuta la soprattassa se egli può provare di avere, prima della partenza, avvisato il personale del treno.

In tutti i casi è dovuto il diritto di cui alla successiva lettera f).

d) *Piccoli animali e cani.* — Chi contravvenga alle disposizioni del § 3 dell'art. 13, è assoggettato al pagamento delle tasse, soprattasse e diritti previsti nei vari casi al precedente punto c).

e) *Diritto alla percezione delle tasse e delle soprattasse.* — Il diritto dell'Amministrazione alla percezione delle tasse e delle soprattasse di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sorge nel momento in cui il bagaglio viene presentato per la spedizione oppure viene introdotto nelle carrozze, e può essere esercitato sia sulle cose oggetto del trasporto che nei confronti del possessore dello scontrino o del viaggiatore.

f) *Diritto per esazioni in treno e suppletive.* — Ogni qual volta ha luogo, per fatto dell'utente, una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione per i bagagli registrati, spetta all'Amministrazione nel primo caso un diritto eguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta, e nel secondo caso un diritto di lire venti.

d) *Diritto per esazioni differite dipendenti da irregolarità di trasporto.* — Quando per qualsiasi motivo l'utente non effettui, all'atto della contestazione, il pagamento delle somme dovute per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità nella dichiarazione dell'oggetto del trasporto, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto d'esazione differita nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta.

Nel capo IV all'art. 57 § 1 *l'indennità per il ritardo è elevata, per i bagagli, a lire* 30.

Inoltre all'art. 58 § 2, *l'indennità di cui alla lettera* a) *è elevata, per le specie di bagaglio ivi menzionate, a lire* 3000.

Nel capo VI riguardante le disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe, in fine all'art. 67, *viene aggiunto il seguente altro paragrafo:*

§ 5. - *Norme particolari per i bagagli.* — Per ciò che riguarda il calcolo dei prezzi di trasporto dei bagagli registrati e dei colli a mano, si applicano le norme stabilite all'art. 17 delle « *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone* ».

L'arrotondamento del peso tassabile ha luogo, per le frazioni di decine di chilogrammi, alla decina immediatamente superiore.

Nel capo VII — concernente le tariffe dei bagagli registrati — l'art. 77 è annullato e sostituito dal seguente:

Art. 77. — TARIFFE DEI BAGAGLI.

§ 1. - *Tasse di trasporto.* — Per il trasporto dei bagagli registrati sono dovuti i prezzi indicati al capo XIII.

I prezzi della Serie 1ª, si applicano ai trasporti a tariffa ordinaria. Quelli della serie 2ª, si applicano a trasporti a tariffa ridotta nei casi ammessi dalle « *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose* » e dal « *Regolamento trasporti militari* » nonchè, per i trasporti a tariffa ordinaria e ridotta, sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e sulla linea Brunico-Campo Tures.

Per la spedizione di cani, gatti e scimmie (esclusi gli altri animali) è invece dovuta, in qualsiasi caso e per ogni capo, la metà del prezzo del biglietto in terza classe della tariffa di corsa semplice n. 5 indicata nelle « *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato* ».

Per ogni spedizione di bagaglio registrato è dovuta una tassa minima di lire cinquanta.

Per i campionari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai detti prezzi, è dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di lire 0,40 per ogni mille lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni dieci chilometri indivisibili col minimo per tale titolo di lire cento per spedizione. La dichiarazione del valore è obbligatoria ed ha effetto per la responsabilità dell'Amministrazione.

§ 2. — *Trasporti speciali.* — Per il trasporto di bagagli registrati con treni straordinari a carrozze o con corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competente al bagaglio trasportato.

Qualora ad un treno straordinario a carrozze venga aggiunto un bagaglio per il trasporto di bagagli registrati, non può essere pagato, per tali cose, un importo complessivo inferiore alle tasse di porto per tre tonnellate di bagaglio tassato in base ai prezzi del capo XIII Serie 1ª per km. 30.

§ 3. — *Pesi fissi tassabili.* — In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato.

motocicli usati (comprese le motoleggere), con carrozzino, per ogni macchina kg. 120;

motocicli usati (comprese le motoleggere), senza carrozzino, per ogni macchina kg. 80;

velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina kg. 30;

velocipedi usati, senza motorino, per ogni unità kg. 20;

carrozzelle e tricicli (anche con motorino) per persone impedite, per ogni apparecchio kg. 10;

velocipedi, tricicli e pattini per bambini, per ogni unità kg. 10.

Nel capo XIII — Prezzi delle classi — la tariffa per i bagagli e cose da trasportare come bagaglio è annullata e sostituita dalla seguente :

TRASPORTI A BAGAGLIO REGISTRATO

(Basi chilometriche per 10 chilogrammi)

ZONE DI PERCORRENZA												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
da 1 a 10 km.	da 11 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
Serie 1ª - Bagagli - TARIFFA ORDINARIA												
Base chilometrica per 10 kg. — Lire												
1,682	0,692	0,624	0,535	0,535	0,490	0,490	0,445	0,445	0,401	0,356	0,356	0,178
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire												
16,82	44,50	75,70	129,20	182,70	231,70	280,70	325,20	369,70	409,80	445,40	481 —	—
Serie 2ª - Bagagli - TARIFFA RIDOTTA												
Base chilometrica per 10 kg. — Lire												
1,344	0,554	0,499	0,428	0,428	0,392	0,392	0,356	0,356	0,321	0,285	0,285	0,142
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire												
13,44	35,60	60,55	103,35	146,15	185,35	224,55	260,15	295,75	327,85	356,35	384,85	—

I prezzi base per l'intera percorrenza devono essere arrotondati portando alla lira superiore le frazioni di 50 o più centesimi e trascurando le altre.

Nell'Allegato N. 1 — Tasse accessorie — le seguenti tasse relative al trasporto dei bagagli, sono modificate come appresso.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Colli in deposito	Art. 14	L. 40 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Questa tassa è ridotta della metà per i depositi in abbonamento e per le biciclette depositate da parte dei viaggiatori muniti di biglietto di abbonamento di qualsiasi specie.
Sosta del bagaglio registrato	Art. 12	L. 50 per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna (Per ciascuna spedizione a bagaglio registrato o per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 lire)	Art. 3	L. 15 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km. L. 30 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km. L. 45 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km. L. 60 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km.
Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto	Art. 10	L. 60 per ogni spedizione.

Il Ministro per i trasporti

CORBELLINI

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO,,

TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

ALLEGATO *C*

TARIFFA ORDINARIA N. 101 GRANDE VELOCITÀ

Zone di percorrenza	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.	Da oltre 20 a 30 kg.	Da oltre 30 a 40 kg.
Serie A						
Fino a 100 km.	70	105	140	193	271	350
da km. 101 a 200	104	156	208	286	403	520
» » 201 a 400	144	216	288	396	558	720
» » 401 a 700	190	285	380	523	736	950
» » 701 a 1200	220	330	440	605	853	1100
oltre 1200 km.	240	360	480	660	930	1200
Serie B						
Fino a 100 km.	44	66	88	121	171	220
da km. 101 a 200	70	105	140	193	271	350
» » 201 a 400	98	147	196	270	380	490
» » 401 a 700	124	186	248	341	481	620
» » 701 a 1200	150	225	300	413	581	750
oltre 1200 km.	160	240	320	440	620	800
Serie C						
Fino a 100 km.	36	54	72	100	140	180
da km. 101 a 200	54	81	108	150	210	270
» » 201 a 400	70	105	140	193	271	350
» » 401 a 700	100	150	200	275	388	500
» » 701 a 1200	106	159	212	292	411	530
oltre 1200 km.	116	174	232	319	450	580

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

ALLEGATO *D*

TARIFFA ORDINARIA N. 102 GRANDE VELOCITÀ

Zone di percorrenza	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.	Da oltre 20 a 30 kg.	Da oltre 30 a 40 kg.
Fino a 100 km.	88	132	176	242	341	440
da km. 101 a 200	130	195	260	358	504	650
» » 201 a 400	180	270	360	495	698	900
» » 401 a 700	238	357	476	655	922	1190
» » 701 a 1200	275	413	550	756	1066	1375
oltre 1200 km.	300	450	600	825	1163	1500

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

ALLEGATO *E*

TARIFFA ORDINARIA N. 105 GRANDE VELOCITÀ

Zone di percorrenza

PREZZI DELLA SERIE *A*

SPEDIZIONI DI	I Da 1 a 100 km.	II Da 101 a 200 km.	III Da 201 a 300 km.	IV Da 301 a 400 km.	V Da 401 a 500 km.	VI Da 501 a 600 km.	VII Da 601 a 700 km.	VIII Da 701 a 800 km.	IX Da 801 a 900 km.	X Da 901 a 1000 km.	XI Oltre 1000 km.
1 capo	24,48 2.448	23,26 4.774	22,03 6.977	20,81 9.058	19,58 11.016	18,36 12.852	17,14 14.566	15,91 16.157	14,69 17.626	13,46 18.972	13,46 —
2 capi	34,28 3.428	33,05 6.733	31,82 9.915	29,37 12.852	28,15 15.667	25,71 18.238	24,48 20.686	22,03 22.889	20,81 24.970	19,58 26.928	19,58 —
3 capi	41,62 4.162	40,39 8.201	37,95 11.996	35,49 15.545	34,27 18.972	30,60 22.032	29,38 24.970	26,92 27.662	25,71 30.233	23,26 32.559	23,26 —
4 capi	46,52 4.652	45,28 9.180	42,84 13.464	40,40 17.504	37,94 21.298	34,27 24.725	33,05 28.030	30,60 31.090	28,15 33.905	26,93 36.598	26,93 —
5 capi	50,19 5.019	48,96 9.915	46,51 14.566	42,84 18.850	40,39 22.889	37,94 26.683	35,50 30.233	33,05 33.538	30,60 36.598	28,15 39.413	28,15 —
6 capi	53,04 5.304	51,00 10.404	48,96 15.300	45,29 19.829	42,84 24.113	39,17 28.030	36,72 31.702	35,49 35.251	33,05 38.556	29,38 41.494	29,38 —
7 capi	55,90 5.590	52,43 10.833	50,39 15.872	46,71 20.543	44,27 24.970	40,59 29.029	37,95 32.824	36,72 36.496	34,27 39.923	30,60 42.983	30,60 —
8 capi	58,76 5.876	53,85 11.261	51,82 16.443	48,14 21.257	45,69 25.826	42,03 30.029	39,17 33.946	37,94 37.740	35,50 41.290	31,82 44.472	31,82 —
Per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	2,65 265	1,43 408	1,43 551	1,43 694	1,43 837	1,43 980	1,22 1.102	1,22 1.224	1,22 1.346	1,22 1.468	1,22 —

PREZZI DELLA SERIE *B*

SPEDIZIONI DI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1 capo	15,71 1.571	14,67 3.038	13,67 4.405	12,85 5.690	11,63 6.853	10,81 7.934	9,79 8.913	8,77 9.790	7,96 10.586	6,73 11.259	6,73 —
2 capi	23,46 2.346	21,62 4.508	20,60 6.568	19,58 8.526	17,54 10.280	15,71 11.851	14,69 13.320	13,67 14.687	11,83 15.870	9,79 16.849	9,79 —
3 capi	29,38 2.938	27,54 5.692	25,50 8.242	24,48 10.690	21,42 12.832	19,58 14.790	18,56 16.646	16,73 18.319	14,69 19.788	12,65 21.053	12,65 —
4 capi	33,25 3.325	32,44 6.569	29,38 9.507	27,34 12.241	25,50 14.791	22,64 17.055	21,42 19.197	18,56 21.053	16,73 22.726	14,69 24.195	14,69 —
5 capi	36,31 3.631	35,29 7.160	32,23 10.383	30,40 13.423	28,36 16.259	24,48 18.707	23,46 21.053	20,60 23.113	18,56 24.969	15,71 26.540	15,71 —
6 capi	39,17 3.917	37,33 7.650	34,27 11.077	32,23 14.300	30,40 17.340	26,52 19.992	24,48 22.440	22,44 24.684	19,58 26.642	16,73 28.315	16,73 —
7 capi	41,21 4.121	39,17 8.038	35,29 11.567	34,27 14.994	31,21 18.115	28,56 20.971	25,30 23.501	23,66 25.867	20,40 27.907	17,75 29.682	17,75 —
8 capi	42,84 4.284	40,80 8.364	36,72 12.036	35,29 15.565	32,44 18.809	29,58 21.767	26,32 24.399	24,68 26.867	21,22 28.989	18,36 30.825	18,36 —
Per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	1,37 137	1,37 274	1,37 411	1,17 528	1,17 645	0,98 743	0,98 841	0,98 939	0,78 1.017	0,59 1.076	0,59 —

PREZZI DELLA SERIE *C*

SPEDIZIONI DI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1 fino a 4 capi	13,67 1.367	12,85 2.652	11,83 3.835	10,61 4.896	9,79 5.875	8,98 6.773	7,75 7.548	6,94 8.242	5,71 8.813	4,90 9.303	4,90 —
Oltre 4 capi e fino a 8	20,40 2.040	18,77 3.917	17,34 5.651	15,71 7.222	14,08 8.630	12,44 9.874	11,03 10.977	9,38 11.915	7,96 12.711	6,12 13.323	6,12 —
Per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	1,02 102	1,02 204	0,82 286	0,82 368	0,82 450	0,82 532	0,82 614	0,82 696	0,82 778	0,82 860	0,82 —

PREZZI DELLA SERIE *D*

SPEDIZIONI DI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1 fino a 4 capi	13,67 1.367	12,85 2.652	11,83 3.835	10,61 4.896	9,79 5.875	8,98 6.773	7,75 7.548	6,94 8.242	5,71 8.813	4,90 9.303	4,90 —
Oltre 4 capi e fino a 10	18,36 1.836	16,93 3.529	15,30 5.059	13,67 6.426	12,24 7.650	10,61 8.711	8,77 9.588	7,55 10.343	6,53 10.996	5,51 11.547	5,51 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro	0,49 49	0,49 98	0,41 139	0,39 178	0,39 217	0,39 256	0,39 295	0,39 334	0,39 373	0,39 412	0,39 —

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

ALLEGATO *F*

TRASPORTI DI COSE A GRANDE VELOCITÀ

Zone di percorrenza

CLASSI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km.	Da 11 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE													
1	102	42	37,80	32,40	32,40	29,70	29,70	27	27	24,30	21,60	21,60	10,80
	1.020	2.700	4.590	7.830	11.070	14.040	17.010	19.710	22.410	24.840	27.000	29.160	—
2	68	28	25,20	21,60	21,60	19,80	19,80	18	18	16,20	14,40	14,40	7,20
	680	1.800	3.060	5.220	7.380	9.360	11.340	13.140	14.940	16.560	18.000	19.440	—
3	61,20	25,20	22,68	19,44	19,44	17,82	17,82	16,20	16,20	14,58	12,96	12,96	6,48
	612	1.620	2.754	4.698	6.642	8.424	10.206	11.826	13.446	14.904	16.200	17.496	—
4	51	21	18,90	16,20	16,20	14,85	14,85	13,50	13,50	12,15	10,80	10,80	5,40
	510	1.350	2.295	3.915	5.535	7.020	8.505	9.855	11.205	12.420	13.500	14.580	—
5	40,80	16,80	15,12	12,96	12,96	11,88	11,188	10,80	10,80	9,72	8,64	8,64	4,32
	408	1.080	1.836	3.132	4.428	5.616	6.804	7.884	8.964	9.936	10.800	11.664	—
6	34	14	12,60	10,80	10,80	9,90	9,90	9	9	8,10	7,20	7,20	3,60
	340	900	1.530	2.610	3.690	4.680	5.670	6.570	7.470	8.280	9.000	9.720	—
SPEDIZIONI A CARRO													
13	39,10	16,10	14,49	12,42	12,42	11,39	11,38	10,35	10,35	9,31	8,28	8,28	4,14
	391	1.035	1.760	3.002	4.244	5.383	6.521	7.556	8.591	9.522	10.350	11.178	—
14	37,40	15,40	13,86	11,88	11,88	10,89	10,89	9,90	9,90	8,91	7,92	7,92	3,96
	374	990	1.683	2.871	4.059	5.148	6.237	7.227	8.217	9.108	9.900	10.692	—
15	35,70	14,70	13,23	11,34	11,34	10,40	10,39	9,45	9,45	8,50	7,56	7,56	3,78
	357	945	1.607	2.741	3.875	4.915	5.954	6.899	7.844	8.694	9.450	10.206	—
16	34	14	12,60	10,80	10,80	9,90	9,90	9	9	8,10	7,20	7,20	3,60
	340	900	1.530	2.610	3.690	4.680	5.670	6.570	7.470	8.280	9.000	9.720	—
17	30,60	12,60	11,34	9,72	9,72	8,91	8,91	8,10	8,10	7,29	6,48	6,48	3,24
	306	810	1.377	2.349	3.321	4.212	5.103	5.913	6.723	7.452	8.100	8.748	—
18	27,20	11,20	10,08	8,64	8,64	7,92	7,92	7,20	7,20	6,48	5,76	5,76	2,88
	272	720	1.224	2.088	2.952	3.744	4.536	5.256	5.976	6.624	7.200	7.776	—
19	23,10	9,52	8,56	7,35	7,34	6,73	6,73	6,13	6,12	5,50	4,90	4,90	2,45
	231	612	1.040	1.775	2.509	3.182	3.855	4.468	5.080	5.630	6.120	6.610	—
20	18,70	7,70	6,92	5,95	5,94	5,44	5,44	4,96	4,95	4,45	3,96	3,96	1,98
	187	495	841	1.436	2.030	2.574	3.118	3.614	4.109	4.554	4.950	5.346	—
31	17,80	7,35	6,61	5,67	5,67	5,20	5,20	4,73	4,72	4,25	3,78	3,78	1,89
	178	472	803	1.370	1.937	2.457	2.977	3.450	3.922	4.347	4.725	5.103	—
32	17	7	6,30	5,40	5,40	4,95	4,95	4,50	4,50	4,05	3,60	3,60	1,80
	170	450	765	1.305	1.845	2.340	2.835	3.285	3.735	4.140	4.500	4.860	—
33	16,20	6,65	5,98	5,13	5,13	4,70	4,70	4,28	4,27	3,85	3,42	3,42	1,71
	162	428	727	1.240	1.753	2.223	2.693	3.121	3.548	3.933	4.275	4.617	—
34	15,30	6,30	5,67	4,86	4,86	4,46	4,45	4,05	4,05	3,64	3,24	3,24	1,62
	153	405	689	1.175	1.661	2.107	2.552	2.957	3.362	3.726	4.050	4.374	—
35	14,40	5,95	5,36	4,59	4,59	4,20	4,20	3,83	3,83	3,44	3,06	3,06	1,53
	144	382	650	1.109	1.568	1.988	2.408	2.791	3.174	3.518	3.824	4.130	—
36	11,90	4,90	4,41	3,78	3,78	3,47	3,46	3,15	3,15	2,83	2,52	2,52	1,26
	119	315	536	914	1.292	1.639	1.985	2.300	2.615	2.898	3.150	3.402	—
37	11	4,55	4,10	3,51	3,51	3,22	3,22	2,93	2,92	2,63	2,34	2,34	1,17
	110	292	497	848	1.199	1.521	1.843	2.136	2.428	2.691	2.925	3.159	—

Segue: ALLEGATO *F*

TRASPORTI DI COSE A PICCOLA VELOCITÀ

Zone di percorrenza

CLASSI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km.	Da 11 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE													
41	67,20	25,20	23,52	20,16	20,16	18,48	18,48	16,80	16,80	15,12	13,44	13,44	6,72
	672	1.680	2.856	4.872	6.888	8.736	10.584	12.264	13.944	15.456	16.800	18.144	—
42	64	24	22,40	19,20	19,20	17,60	17,60	16	16	14,40	12,80	12,80	6,40
	640	1.600	2.720	4.640	6.560	8.320	10.080	11.680	13.280	14.720	16.000	17.280	—
43	59,20	22,20	20,72	17,76	17,76	16,28	16,28	14,80	14,80	13,32	11,84	11,84	5,92
	592	1.480	2.516	4.292	6.068	7.696	9.324	10.804	12.284	13.616	14.800	15.984	—
44	54,40	20,40	19,04	16,32	16,32	14,96	14,96	13,60	13,60	12,24	10,88	10,88	5,44
	544	1.360	2.312	3.944	5.576	7.072	8.568	9.928	11.288	12.512	13.600	14.688	—
45	48	18	16,80	14,40	14,40	13,20	13,20	12	12	10,80	9,60	9,60	4,80
	480	1.200	2.040	3.480	4.920	6.240	7.560	8.760	9.960	11.040	12.000	12.960	—
46	41,60	15,60	14,56	12,48	12,48	11,44	11,44	10,40	10,40	9,36	8,32	8,32	4,16
	416	1.040	1.768	3.016	4.264	5.408	6.552	7.592	8.632	9.568	10.400	11.232	—
47	33,60	12,60	11,76	10,08	10,08	9,24	9,24	8,40	8,40	7,56	6,72	6,72	3,36
	336	840	1.428	2.436	3.444	4.368	5.292	6.132	6.972	7.728	8.400	9.072	—
48	25,60	9,60	8,96	7,68	7,68	7,04	7,04	6,40	6,40	5,76	5,12	5,12	2,56
	256	640	1.088	1.856	2.624	3.328	4.032	4.672	5.312	5.888	6.400	6.912	—
SPEDIZIONI A CARRO													
65	32	12	11,20	9,60	9,60	8,80	8,80	8	8	7,20	6,40	6,40	3,20
	320	800	1.360	2.320	3.280	4.160	5.040	5.840	6.640	7.360	8.000	8.640	—
68	31,20	11,70	10,92	9,36	9,36	8,58	8,58	7,80	7,80	7,02	6,24	6,24	3,12
	312	780	1.326	2.262	3.198	4.056	4.914	5.694	6.474	7.176	7.800	8.424	—
71	30,40	11,40	10,64	9,12	9,12	8,36	8,36	7,60	7,60	6,84	6,08	6,08	3,04
	304	760	1.292	2.204	3.116	3.952	4.788	5.548	6.308	6.992	7.600	8.208	—
72	29,76	11,16	10,42	8,93	8,93	8,18	8,18	7,44	7,44	6,70	5,95	5,95	2,98
	298	744	1.265	2.158	3.051	3.869	4.687	5.431	6.175	6.845	7.440	8.035	—
73	29,12	10,92	10,18	8,74	8,74	8,01	8,01	7,28	7,28	6,55	5,82	5,82	2,91
	291	728	1.237	2.111	2.985	3.786	4.587	5.315	6.043	6.698	7.280	7.862	—
74	28,48	10,68	9,96	8,55	8,55	7,83	7,83	7,12	7,12	6,40	5,70	5,70	2,85
	285	712	1.210	2.065	2.920	3.743	4.486	5.198	5.910	6.550	7.120	7.690	—
75	28	10,50	9,80	8,40	8,40	7,70	7,70	7	7	6,30	5,60	5,60	2,80
	280	700	1.190	2.030	2.870	3.640	4.410	5.110	5.810	6.440	7.000	7.560	—
76	27,20	10,20	9,52	8,16	8,16	7,48	7,48	6,80	6,80	6,12	5,44	5,44	2,72
	272	680	1.156	1.972	2.788	3.536	4.284	4.964	5.644	6.256	6.800	7.344	—
77	26,40	9,90	9,24	7,92	7,92	7,26	7,26	6,60	6,60	5,94	5,28	5,28	2,64
	264	660	1.122	1.914	2.706	3.432	4.158	4.818	5.478	6.072	6.600	7.128	—
78	24,80	9,30	8,68	7,44	7,44	6,82	6,82	6,20	6,20	5,58	4,96	4,96	2,48
	248	620	1.054	1.798	2.542	3.224	3.906	4.526	5.146	5.704	6.200	6.696	—
79	20	7,50	7	6	6	5,50	5,50	5	5	4,50	4	4	2
	200	500	850	1.450	2.050	2.600	3.150	3.650	4.150	4.600	5.000	5.400	—
80	17,60	6,60	6,16	5,28	5,28	4,84	4,84	4,40	4,40	3,96	3,52	3,52	1,76
	176	440	748	1.276	1.804	2.288	2.772	3.212	3.652	4.048	4.400	4.752	—
91	16,80	6,30	5,88	5,04	5,04	4,62	4,62	4,20	4,20	3,78	3,36	3,36	1,68
	168	420	714	1.218	1.722	2.184	2.646	3.066	3.486	3.864	4.200	4.536	—
92	16	6	5,60	4,80	4,80	4,40	4,40	4	4	3,60	3,20	3,20	1,60
	160	400	680	1.160	1.640	2.080	2.520	2.920	3.320	3.680	4.000	4.320	—
93	15,04	5,64	5,26	4,51	4,51	4,14	4,14	3,76	3,76	3,38	3,01	3,01	1,51
	150	376	639	1.090	1.541	1.955	2.369	2.745	3.121	3.459	3.760	4.061	—
94	14,24	5,34	4,98	4,27	4,27	3,92	3,92	3,56	3,56	3,20	2,85	2,85	1,43
	142	356	605	1.032	1.459	1.851	2.243	2.599	2.955	3.275	3.560	3.845	—
95	13,44	5,04	4,70	4,03	4,03	3,70	3,70	3,36	3,36	3,02	2,69	2,69	1,35
	134	336	571	974	1.377	1.747	2.117	2.453	2.789	3.091	3.360	3.629	—
96	12,48	4,68	4,37	3,74	3,74	3,43	3,43	3,12	3,12	2,81	2,50	2,50	1,25
	125	312	531	905	1.279	1.622	1.965	2.277	2.589	2.870	3.120	3.370	—
97	11,60	4,35	4,06	3,48	3,48	3,19	3,19	2,90	2,90	2,61	2,32	2,32	1,16
	116	290	493	841	1.189	1.508	1.827	2.117	2.407	2.668	2.900	3.132	—

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104298) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.